



Master

2013

Public access

This version of the publication is provided by the author(s) and made available in accordance with the copyright holder(s).

La traduzione giudiziaria inglese-italiano in ambito civilistico : in particolare
: la sentenza di divorzio emessa da una Corte statunitense oggetto di
trascrizione presso lo Stato Civile italiano

Cimino, Marialuisa

How to cite

CIMINO, Marialuisa. La traduzione giudiziaria inglese-italiano in ambito civilistico : in particolare : la sentenza di divorzio emessa da una Corte statunitense oggetto di trascrizione presso lo Stato Civile italiano. Master, 2013.

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:30859>

© This document is protected by copyright. Please refer to copyright holder(s) for terms of use.

Last deposit update in Archive ouverte UNIGE on 14.03.2023 21:35

MARIALUISA CIMINO

(già titolare di Laurea Triennale in Lingue e Comunicazione Internazionale Università degli Studi di Roma Tre - 2010)

LA TRADUZIONE GIUDIZIARIA INGLESE-ITALIANO IN AMBITO CIVILISTICO

In particolare: la sentenza di divorzio emessa da una Corte statunitense oggetto di
trascrizione presso lo Stato Civile italiano

Directeur de mémoire : Mme Alessandra Fioravanti (Dottore in legge - Chargée d'enseignement en droit et traduction juridique - Faculté de Traduction et d'Interprétation de l'Université de Genève)

Juré : M. Andrea Bertozzi (Dottore in legge, Console Generale d'Italia a Ginevra)

Mémoire présenté a la Faculté de traduction et d'interprétation (Département de traduction, Unité d'italien) pour l'obtention de la Maîtrise universitaire en traduction, mention traduction spécialisée.

Université de Genève

Année Académique 2012-2013

Juin 2013

INDICE

INTRODUZIONE	2
MOTIVAZIONI PERSONALI	2
PRESENTAZIONE DELL’ ARGOMENTO	3
OBIETTIVI	7
STRUTTURA DELLA TESI	11
METODOLOGIA DI RICERCA	11
Parte I – La procedura per il riconoscimento e la trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio straniera	12
1. Il riconoscimento automatico e il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di divorzio: contesti normativi in ambito europeo ed extraeuropeo	15
1.1 I Regolamenti europei in materia di riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri in ambito civile.....	16
1.2 Le Convenzioni extraeuropee (internazionali) in materia di automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri in ambito civile	19
2. La procedura di trascrizione presso lo Stato Civile italiano del divorzio pronunciato da Autorità Giudiziarie europee ed extraeuropee.....	20
2.1 Ordinaria procedura di trascrizione nei Pubblici registri italiani dei provvedimenti concernenti lo Stato Civile prodotti all’estero	23
2.2 Trascrizione della sentenza di divorzio resa da giurisdizione europea	26
2.3 Trascrizione della sentenza di divorzio resa da giurisdizione extraeuropea (in particolare: gli Stati Uniti d’America).....	28
2.4 Il ruolo delle Autorità diplomatiche italiane quali “intermediari amministrativi” tra Paese straniero e Comune italiano in materia di trascrizione di atti giudiziari	29
3. Traduzione in italiano di atti legali formati all’estero ai fini della trascrizione nei Pubblici registri italiani	32
3.1 La complessa realtà della normativa italiana in materia di traduzioni di atti giudiziari civili e penali	32
3.2 La "legalizzazione della traduzione": in cosa consiste?.....	35
3.3 La nomina dei traduttori e degli interpreti nei procedimenti civili e penali	37
3.4 Prospettive in materia di nomina di traduttori e interpreti in ambito penale con l’entrata in vigore (ottobre 2013) della Direttiva UE 64/2010	40
Parte II - Traduzione in italiano di una sentenza di divorzio di diritto statunitense in lingua inglese ..	42
1. Introduzione all’argomento: lo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo la legge italiana e statunitense.....	42
1.1 Lo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo l’ordinamento italiano.....	42
1.2 Il divorzio secondo la normativa statunitense.....	44
2. Analisi giuridica dei testi denominati <i>Findings and Judgment-Action for divorce</i> (Conclusioni e decisione – Causa di divorzio) e <i>Certificate of divorce absolute</i> (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato).....	48
3. Testo originale del <i>Findings and Judgment-Action for Divorce</i>	52
4. Testo originale del <i>Certificate of Divorce Absolute</i>	56
5. Testo tradotto: <i>Findings and Judgment-Action for Divorce</i> (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio)	57
6. Testo tradotto: <i>Certificate of Divorce Absolute</i> (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato)	61
7. Commento alla traduzione	65
CONCLUSIONI	67
ALLEGATO	70
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	71
RINGRAZIAMENTI	75

INTRODUZIONE

MOTIVAZIONI PERSONALI

Il presente lavoro di *mémoire* intende analizzare il meccanismo di riconoscimento e trascrizione in Italia delle sentenze di divorzio emesse dalla giurisdizione statunitense, soffermandosi sul ruolo svolto dal traduttore nella procedura per la loro trascrizione presso i Pubblici registri delle anagrafi italiane.

L’idea del presente lavoro nasce da una lezione del corso di diritto per traduttori italofofoni, tenuta per il ciclo Master in traduzione della *Faculté de traduction et d’interprétation* dell’*Université de Genève*. Durante quella lezione è stata evocata la figura del traduttore “forense”, quale protagonista fondamentale nel trasferimento da una lingua ad un’altra di alcuni concetti giuridici tanto delicati quanto complessi, come quelli ricorrenti in un atto giudiziario, sia penale che civile.

Inoltre, il divorzio pronunciato da un’Autorità giurisdizionale straniera, in generale, e il suo riconoscimento in Italia, in particolare, sono tematiche di grande attualità, soprattutto se si considera il fenomeno della migrazione che interessa anche la società italiana. Le esperienze lavorative comportano per l’emigrante il confronto con situazioni diverse non solo dal punto di vista culturale, ma anche legale.

Di conseguenza, accanto alla circolazione delle merci, dei capitali, dei servizi e delle persone, quali “pilastri” su cui è stata costruita l’Unione Europea, aumenta sempre più anche quella degli atti emessi in uno Stato e destinati a produrre i propri effetti in un altro.

La scelta del tema giuridico come soggetto di *mémoire* per il Master è legata anche alla volontà di comprendere maggiormente la figura del traduttore specializzato nel settore della traduzione legale e il suo ruolo concreto, anche nell’ambito di alcune attività svolte dalle Rappresentanze Consolari d’Italia all’estero.

Il presente lavoro non vuole essere un *mémoire* di diritto, caratterizzato da una trattazione dettagliata dell’istituto del divorzio e del suo riconoscimento in Italia quando questo è pronunciato da un’Autorità Giudiziaria straniera. E non ha neppure la pretesa di proporre un’analisi esaustiva del lavoro del traduttore e delle conseguenti difficoltà legate alla traduzione specializzata, come è quella in ambito giudiziario. Questo studio intende semplicemente definire ed evidenziare l’attività svolta dal traduttore nell’ambito della procedura necessaria al riconoscimento di un provvedimento emesso da un’Autorità straniera, al fine di porre l’accento sulla delicatezza, la complessità e il ruolo della figura professionale del traduttore giuridico.

PRESENTAZIONE DELL'ARGOMENTO

È piuttosto diffusa la convinzione che chiunque abbia studiato una lingua straniera possieda i requisiti per svolgere la professione del traduttore. La realtà è ben diversa.

Al traduttore si chiede di «*dominare non una lingua ma tutto ciò che sta dietro una lingua, vale a dire un'intera cultura, un intero mondo, un intero modo di vedere il mondo. E di sapere annettere questo mondo ad un altro del tutto diverso, trasferendo ogni sfumatura, registro, accento, allusione, tonalità entro i nuovi confini. Gli si chiede infine di condurre al termine questa improba e tuttavia appassionata operazione senza farsi notare, senza mai salire sul palco o a cavallo*»¹.

La tematica diviene ancor più delicata se ci si avventura nell'ambito delle traduzioni giuridiche. Ed in particolare quelle giudiziarie². È fondamentale precisare, infatti, che il linguaggio giuridico non è unico per tutte le tipologie di testi e di conseguenza varia anche la metodica traduttiva.

Tra le diverse situazioni che caratterizzano i rapporti tra gli Stati in ambito giudiziario, quelli che più frequentemente necessitano dell'intervento del traduttore -anche se non rilevabili in base a dati o statistiche ufficiali- sono sicuramente quelli di seguito descritti:

- in **ambito civile**, decisioni derivanti da arbitrati o procedimenti ordinari in materia commerciale, del diritto del lavoro e assicurativo, nonché del diritto di famiglia (tra questi, rientra anche l'atto oggetto di studio del presente *mémoire*)
- in **ambito penale**, atti istruttori, come per esempio le Rogatorie per le testimonianze, i sequestri, le ispezioni, le estradizioni, i Mandati d'arresto europei ed extraeuropei e, in generale, tutto ciò che concerne la fase istruttoria³ di un procedimento penale.

Ogni testo "risente", inoltre, dell'ordinamento giuridico da cui trae origine, ed anche del lessico giuridico della lingua straniera in cui è redatto.

Difatti, ogni ordinamento giuridico rappresenta un sistema: «*utilizza un certo vocabolario che corrisponde a determinati concetti; raggruppa le regole in certe categorie; implica l'uso di certe tecniche per formulare regole e di certi metodi per interpretarle; è legato a una determinata concezione dell'ordine sociale, che determina il modo di applicazione e la funzione stessa del diritto*»⁴.

¹ C. Fruttero e F. Lucentini, *I ferri del mestiere*, Einaudi, 2003.

² Per **traduzione in ambito giudiziario** si intende quella relativa ad atti e documenti redatti in lingua non italiana che sono prodotti nei procedimenti civili e penali dalle Autorità inquirenti, dalle parti, dagli organi giudicanti, sia nella fase predibattimentale, che dibattimentale o postdibattimentale.

³ La fase **istruttoria** è una delle fasi del procedimento penale durante la quale vengono acquisiti gli elementi di prova necessari all'archiviazione o all'esercizio dell'azione penale.

⁴ <http://www.giurisprudenza.unisannio.it/upload/courses/casucci/1068/Lezioni%20introduttive%202%20e%204.pdf>

In sostanza, ogni testo giuridico nasce dall’uso di un particolare “linguaggio giuridico”⁵ (lessico, sintassi, semantica) impiegato nella redazione di quel testo la cui origine è definita “**formante**”.

Il primo a proporre un criterio di classificazione del “linguaggio giuridico”⁶ utilizzato nelle varie tipologie di testi, è stato il comparatista italiano Rodolfo Sacco⁷, che nell’opera *Introduzione al diritto comparato* ha elaborato appunto la cosiddetta “teoria dei formanti”.

Per **formante** si intende la base giuridica sulla quale si sviluppa l’ordinamento giuridico di un paese. Secondo l’Autore, in ambito giuridico si possono individuare tre tipi di formanti: quello **giurisprudenziale** (la giurisprudenza, ovvero l’insieme delle decisioni emesse dai giudici nell’esercizio della loro funzione), quello **legislativo** (la legislazione, ovvero l’insieme delle leggi vigenti nel territorio di uno Stato), e quello **dottrinale** (la dottrina, ovvero gli studi teorici e la letteratura prodotti dagli studiosi della materia giuridica).

I testi normativi, gli atti, i documenti, gli scritti che risultano dall’attività di questi tre settori sono redatti in base ad un codice linguistico che appartiene ad ognuna di queste tre distinte categorie.

Oggi, a queste tre categorie se ne aggiunge una quarta, la **prassi**: «*le “formule testuali” cristallizzate nelle strutture morfosintattiche presenti in alcuni atti e generate dal loro impiego costante e continuato ad opera di notai, avvocati, magistrati*»⁸.

La teoria dei formanti di Sacco, elaborata negli anni ’70, è stata ripresa da altri Autori, tra cui Claude Boquet, che distingue fondamentalmente tre tipologie di testi giuridici⁹: «*les textes normatifs, les textes de décision qui appliquent ces normes et enfin les textes qui exposent le contenu des règles de droit, à savoir ceux correspondant à la doctrine*»¹⁰.

Tale classificazione inerente il “linguaggio giuridico”¹¹ impiegato per la redazione di queste diverse tipologie di testi **giuridici** e **normativi**, si ripresenta in qualsiasi ordinamento giuridico, anche in quello dell’Unione Europea. Anche il traduttore, quindi, dovrà tenere in considerazione la tipologia dell’atto *source* (giurisprudenziale-legislativo-dottrinale-prassi) al fine di impiegare il **formante** corrispondente nella lingua verso cui traduce.

⁵ «*Il linguaggio giuridico è un linguaggio complesso, tecnico e altamente specializzato, rientra infatti fra i linguaggi specialistici. È un linguaggio codificato, che utilizza determinate regole stilistiche, grammaticali e morfosintattiche che è necessario conoscere per capire i suoi meccanismi di funzionamento*» (A. Fioravanti, dispensa del corso di diritto per traduttori italofofoni DROIT IT 2 (2012), *La definizione di linguaggio giuridico*, pag. 2).

⁶ Per la definizione di linguaggio giuridico si veda nota n. 5.

⁷ R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, UTET, Torino, 1992.

⁸ A. Fioravanti, dispensa del corso di diritto per traduttori italofofoni DROIT IT 2 (2012), *La traduzione in italiano di testi legali in lingua inglese: proposta e disamina di una metodica traduttiva*, pag. 2.

⁹ C. Bocquet, *La traduction juridique: fondement et méthode*, De Boeck, coll. «*Tructo*», Bruxelles, 2008 in S. Monjean-Decaudin, *La traduction du droit dans la procédure judiciaire*, Édition Dalloz, Paris, 2012, pag. 79.

¹⁰ S. Monjean-Decaudin, *La traduction du droit dans la procédure judiciaire*, Édition Dalloz, Paris, 2012, pag. 79.

¹¹ Per la definizione di linguaggio giuridico si veda nota n. 5.

Il testo oggetto di traduzione del presente lavoro appartiene proprio alla seconda categoria, ovvero agli **atti giudiziari**.

In particolare, nel caso in esame, si tratta di un atto proveniente da un'Autorità Giudiziaria civile statunitense, il cui destinatario dovrà, a sua volta, chiedere che ne siano trascritti gli effetti all'Autorità Amministrativa italiana. La **trascrizione**¹² vera e propria è eseguita da un'Autorità eterologa (quindi con diversa funzione) rispetto al Giudice che ha emesso la sentenza che, per la legge italiana, è l'Ufficiale di Stato Civile¹³.

Ciò non avviene, per esempio, nel caso, di una Rogatoria¹⁴ o di un Mandato d'arresto¹⁵, atti provenienti da un'Autorità Giudiziaria straniera e destinati a un uso omologo, nel senso che saranno utilizzati da un'altra Autorità che ha la stessa funzione.

Come rileva M. Viezzi «*La diversità degli ordinamenti giuridici e la mancanza di referenti universali fanno sì che la traduzione giuridica possa essere considerata, sostanzialmente, come un'operazione di diritto comparato*»¹⁶. La predetta citazione, pur facendo riferimento alla combinazione inglese-italiano, può essere facilmente estesa alle traduzioni in ambito legale e giudiziario con qualsiasi combinazione linguistica.

Difatti, il traduttore di tali testi - qualunque sia la combinazione linguistica - deve costantemente ricorrere alla **comparazione** al fine di individuare le differenze e le coincidenze lessicali,

¹² La trascrizione è una delle tre forme di registrazione degli atti dello stato civile, prevista dal Codice civile italiano (artt. 450 e ss.). Questa ha per oggetto "atti emessi da altre autorità".

La trascrizione nei Pubblici registri degli atti di stato civile sarà affrontata a partire da pag. 19 del presente *mémoire*.

¹³ «l'ufficiale di stato civile dovrà procedere a verificare che il provvedimento (accertatene la non contrarietà all'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti di difesa) comporti l'irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale. Ove l'ufficiale di stato civile non ritenga sussistenti i requisiti prescritti da tale articolo per la trascrizione di una sentenza o provvedimento di divorzio pronunciati all'estero, deve rifiutarne l'adempimento, ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 396/2000» (Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009, pag. 114. Consultabile sul sito : <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>).

¹⁴ Con il termine **Rogatoria** si intende la richiesta che un'Autorità Giudiziaria rivolge ad un'Autorità Giudiziaria di altra sede perché compia in sua voce atti relativi ad un processo, quali notificazioni o comunicazioni, oppure l'assunzione di mezzi di prova. Si usa distinguere le Rogatorie attive da quelle passive: le prime sono richieste di assistenza che l'Autorità Giudiziaria interna ad uno Stato inoltra all'Autorità Giudiziaria estera; le seconde sono, invece, le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria estera.

¹⁵ **Mandato di arresto**: «uno strumento di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale che sostituisce le disposizioni sull'estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea ed introduce una nuova disciplina della consegna nelle relazioni tra autorità giudiziarie con riguardo a persone colpite da misure cautelari ovvero da sentenze definitive con condanna da spiare. Lo scopo è quello di rendere più agevole, all'interno dell'Unione europea, la consegna dei ricercati sottoposti a condanna o a misura cautelare. Si parla di procedura passiva di consegna quando è un altro Stato dell'Unione a richiedere allo Stato italiano la consegna di un imputato o di un condannato presente sul territorio. Si parla, invece, di procedura attiva di consegna quando è lo Stato italiano a richiedere ad altro Stato dell'Unione la consegna di un imputato o di un condannato presente sul relativo territorio» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1060&dizionario=1>).

¹⁶ M. Viezzi, *Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese*, in F. Scarpa e G. Di Mauro (a cura di) *Traduzione, Società e Cultura* 5, Edizioni LINT, Trieste, 1994, pag. 18.

semantiche e concettuali dei vari elementi che costituiscono gli ordinamenti giuridici della lingua di partenza e della lingua di arrivo.

Tale metodica comparativa soggiace alla necessità di garantire che, con la traduzione, siano individuati «*un termine o una frase che rispettino la semantica, quindi il significato ed il concetto cristallizzato in una parola o in una frase*»¹⁷ espressa in lingua straniera.

Il ruolo del traduttore in ambito legale¹⁸, quindi, è tutt’altro che banale, soprattutto se si considera la presenza di istituti e concetti “divergenti”¹⁹ o assenti tra l’ordinamento da cui proviene l’atto e quello nella cui lingua viene tradotto.

Al traduttore esperto in ambito legale (comunemente indicato, in Italia, come **traduttore giuridico**) incombe una grande responsabilità: i testi su cui lavora sono legati a tematiche spesso delicate e complesse, in cui convergono elementi psicologici, emotivi, sociali e giuridici²⁰. Talvolta, dalle sue scelte traduttive possono anche dipendere le sorti di un essere umano: «*l’errore di traduzione può portare anche ad una imputazione di omicidio aggravato con rischio di condanna all’ergastolo*»²¹. Ciononostante, la professione del traduttore è misconosciuta persino ai committenti che sottovalutano quella che è la reale complessità di questo lavoro.

¹⁷ A. Fioravanti, “La rilevanza della comparazione giuridica nella didattica della traduzione legale”, in P. Diadori (a cura di), *La formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito italo-tedesco*, Guerra Edizioni, Perugia, 2009.

¹⁸ Con l’espressione “traduttore legale” non si indica il traduttore specializzato esclusivamente in una specifica tipologia di testo, bensì il traduttore che può essere specializzato in:

- traduzione normativa: traduzione di testi legislativi (Trattati, Convenzioni); ed anche il *bilingual drafting*, ovvero la coredazione in lingue diverse di uno stesso testo normativo (come nel caso di Stati plurilingue, quali Svizzera e Canada)
- traduzione giudiziaria: traduzione di atti e documenti derivanti dall’attività giudiziaria penale e civile (Cfr. nota n. 2)
- traduzione in ambito civilistico (atti di diritto societario, dei brevetti, del diritto commerciale contrattuale, assicurativo, ecc.)

L’aspetto importante da sottolineare è che i traduttori specializzati in traduzione normativa, seppur operando nell’ambito della traduzione legale, si trovano confrontati a situazioni molto diverse da quelle che caratterizzano la traduzione di atti provenienti dalla funzione giudiziaria o dalla prassi legale. Infatti il linguaggio ed il lessico utilizzati dal Legislatore sono sicuramente diversi da quelli impiegati dai Giudici nella redazione degli atti istruttori nonché delle sentenze. Di conseguenza, il traduttore di un testo normativo e il traduttore di una sentenza dovranno utilizzare il “formante giuridico e lessicale” corrispondente alla tipologia di atto da tradurre. (A. Fioravanti, *Traduzione giuridica e combinazioni linguistiche nel contesto europeo*, in P. Sandulli e M. Faioli (a cura di), *Attività transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione*, Nuova Cultura, Roma, 2010).

¹⁹ L’espressione “divergenti” viene usata in riferimento a quegli istituti o concetti giuridici che non trovano corrispondenza funzionale o ontologica nei diversi ordinamenti statali. Proprio l’istituto del divorzio ne è un esempio: pur identificando la procedura giudiziaria finalizzata allo scioglimento del vincolo matrimoniale, ogni Stato prevede norme procedurali diverse che disciplinano tale procedimento.

²⁰ <http://www.trentinosociale.it/index.php/Approfondimenti/Documenti-pubblicazioni/Tesi-di-laurea-su-adozione-internazionale-in-provincia-di-Trento> (pag. 6)

²¹ <http://www.diritto-in-rete.com/articolo.asp?id=797>

Il caso a cui si riferisce l’Avv. Luciano Faraon riguarda un omicidio avvenuto in Italia nel 2004. In particolare, la signora Yesmin Akter, originaria del Bangladesh e priva di adeguate conoscenze della lingua italiana, a causa di errate indicazioni traduttive fornite dall’interprete nominato dal Giudice, è stata accusata e poi ingiustamente condannata per la morte del marito.

OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente lavoro di *mémoire* sono essenzialmente **due**.

Innanzitutto, sarà **illustrata la procedura di trascrizione nel Registro dello Stato Civile italiano delle decisioni in materia di diritto di famiglia, come è il caso di questa sentenza di divorzio, emessa da una giurisdizione straniera** (pag. 27-28).

Si tratta di una realtà alquanto complessa poiché regolata da numerose norme nazionali e internazionali, procedurali e sostanziali che, a volte, non interagiscono tra loro, come più oltre esposto²².

Ogni Stato è dotato di norme inerenti il matrimonio²³ (per l’Italia: Titolo VI Cod. civ. “Del matrimonio”) e il suo scioglimento²⁴ (per l’Italia: artt. 149 e ss. Cod. civ., Legge 898/1970²⁵, Legge 436/1978²⁶, Legge 74/1987²⁷, Legge 80/2005²⁸).

Come indicato oltre (pag. 12), il riconoscimento e la trascrizione del divorzio sono disciplinati non solo dalle leggi nazionali ma anche da norme che sono definite di diritto internazionale privato.

Il diritto internazionale privato [branca a cui appartengono le norme che disciplinano il matrimonio e il suo scioglimento, N.d.A.] «è formato precisamente da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello

²² Si veda pag.12 del presente *mémoire*.

²³ «Il titolo VI del Libro I contiene la disciplina del **matrimonio** inteso nella duplice accezione di atto e di rapporto. Come atto consiste nella manifestazione della volontà delle parti di contrarre matrimonio resa dinanzi al pubblico ufficiale celebrante; mentre come rapporto si riferisce alla relazione giuridica che si costituisce fra i coniugi, sotto il profilo patrimoniale e personale. La celebrazione dell’atto deve svolgersi secondo le regole poste dal codice civile o anche da quello canonico, in caso di matrimonio cd. concordatario, mentre il rapporto è disciplinato esclusivamente dal codice civile. Il matrimonio come atto ha la caratteristica di negozio complesso perché richiede sempre la partecipazione del pubblico ufficiale celebrante» (<http://www.brocardi.it/dizionario/673.html>).

²⁴ «Lo **scioglimento** si riferisce al rapporto matrimoniale e si verifica come conseguenza della morte di uno dei coniugi o per effetto di una sentenza di divorzio. In relazione al cd. matrimonio concordatario (cioè il matrimonio canonico con effetti civili), il codice non parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili per evidenziare che in tali ipotesi non sono intaccati gli effetti religiosi del matrimonio» (<http://www.brocardi.it/dizionario/688.html>).

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo l’ordinamento italiano sarà trattato a pag. 42 del presente *mémoire*.

²⁵ Legge 1 dicembre 1970 n. 898: Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (Consultabile on-line: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=41744>).

²⁶ Legge 1 agosto 1978 n. 436: Norme integrative della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (Consultabile on-line: <http://www.insieme.it/legge-436-1978.html>).

²⁷ Legge 6 marzo 187 n. 74: Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (Consultabile on-line: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-06:74@originale>).

²⁸ Legge 14 maggio 2005 n. 80: Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (Consultabile on-line: <http://www.camera.it/parlam/leggi/050801.htm>).

Stato sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniero. Le norme di diritto internazionale privato italiano sono contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile (artt. 17 e ss.)²⁹».

Il matrimonio e il divorzio sono situazioni che riguardano la vita di un individuo che, durante il proprio percorso lavorativo o personale, può trovarsi a trascorrere un periodo fuori dal proprio paese di origine.

Ad esempio, nel caso di matrimonio tra un coniuge italiano e uno svizzero, sarà possibile individuare il regime giuridico applicabile sulla base delle norme di diritto internazionale privato. Queste si caratterizzano rispetto alle norme dell’ordinamento statale per l’oggetto e la funzione.

Per oggetto si intende la regolamentazione di fatti che presentano elementi di estraneità rispetto allo Stato. Per quanto concerne, invece, la funzione, tali norme hanno il duplice fine di delimitare l’ambito di applicazione della legislazione interna ad uno Stato e richiamare, quando ciò è possibile, le norme di diritto straniero³⁰.

Pur trattandosi di norme che il cittadino dovrebbe conoscere in quanto facenti parte della vita sociale, economica e lavorativa di chiunque, per motivi vari, decida di spostare la propria residenza all’estero, non risulta comunque facile reperire le informazioni necessarie alla loro corretta comprensione ed applicazione.

Questa è perlomeno l’opinione di molti italiani residenti all’estero, tra cui la redattrice di questo lavoro.

Si può affermare che tale sensazione di “incertezza” non sia riservata solamente a coloro che devono conoscere ed utilizzare tali norme, ma appartiene anche agli impiegati che si trovano ad operare durante le diverse fasi che comporta la procedura per il riconoscimento della sentenza di divorzio emessa da un’Autorità Giudiziaria straniera e i cui effetti devono essere trascritti in Italia.

Ciò è testimoniato anche, ad esempio, dai “forum di discussione on-line”³¹ dedicati alla tematica del riconoscimento delle decisioni riguardanti lo stato delle persone (come adozioni e divorzi), ovvero

²⁹ B. Conforti, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1992, p. 4.

³⁰ http://www.dirittoepiemonte.it/articoli/inernaz_privato_stamp.htm

³¹ Esempi lampanti di tale “incertezza” sono forniti dai seguenti forum di discussione:

<http://www.comuni.it/servizi/forumbb/viewtopic.php?p=626585> (Trascrizione divorzio USA).

<http://www.burocraziaconsolare.com/f54-richiesta-annotazione-trascriz-al-consolato-ambasciata-o-al-comune> (Richiesta annotazione (trascrizione) al Consolato/Ambasciata o al Comune?)

http://www.tuttostranieri.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21717 (Trascrizione divorzio con cittadino USA).

quelli derivanti dalla cosiddetta **volontaria giurisdizione**³², in cui risultano essere presentati quesiti cui seguono, a volte, improbabili e oscure risposte relative alle formalità previste.

Da quanto indicato finora nasce l’intento di fornire, in questo lavoro, una **visione globale della normativa vigente** in Italia in materia di riconoscimento e trascrizione dei provvedimenti giurisdizionali civili emessi all’estero, e **la prassi applicativa**.

Ciò con l’intento di offrirne una sintesi chiara e di facile comprensione, giacché molti cittadini italiani che risiedono all’estero, trovandosi nella necessità di far **trascrivere in Italia il loro divorzio**, lamentano di non capire, a volte, il senso e le procedure da osservare a tal fine.

Inoltre, nonostante la comunità italiana sia numericamente ben rappresentata anche in Stati extraeuropei³³, la dottrina concernente il riconoscimento in Italia delle sentenze straniere in ambito civile si limita essenzialmente all’analisi di realità europee³⁴, ovvero di quei casi in cui la decisione da riconoscere e trascrivere in Italia è stata pronunciata in uno Stato appartenente all’Unione Europea.

È, quindi, molto difficile reperire informazioni affidabili riguardanti le procedure e la legislazione da applicare in caso di riconoscimento e trascrizione in Italia di provvedimenti emessi da giurisdizioni extraeuropee, come per il caso trattato nel presente lavoro.

Si precisa che, nel presente studio, la disamina è limitata alla trascrizione dei provvedimenti di scioglimento del vincolo matrimoniale, escludendo, ad esempio, quelli inerenti il riconoscimento di sentenze straniere in materia commerciale. Anche all’interno dello stesso ambito civile, non è

³² La **volontaria giurisdizione** è «un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l’intervento partecipativo di un terzo (il giudice) estraneo ed imparziale che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente: ad esempio per l’integrazione della capacità delle persone incapaci (autorizzazione alla vendita di beni di minori), in riferimento allo stato delle persone (affiliazione, legittimazione di figlio) oppure, per le attività commerciali (omologazione di atti societari)» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?id=1785&action=view&dizionario=1>).

L’istituto della volontaria giurisdizione non è di facile definizione, in quanto non si applica per competenze ben definite. Si configura come attività «di amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali» (P. Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*, CEDAM, Padova, 1941, p. 82). Tuttavia, non la si può definire completamente attività giurisdizionale, dal momento che, mentre quest’ultima ha «lo scopo di dichiarare ed attuare rapporti giuridici già esistenti», la volontaria giurisdizione serve a «completare e svolgere rapporti giuridici imperfetti o costituire rapporti giuridici nuovi». Inoltre, a differenza dell’attività amministrativa, la volontaria giurisdizione «non tutela interessi immediati delle Amministrazioni pubbliche, ma interessi facenti capo a privati, che solo mediatamente interessano lo Stato e le altre Amministrazioni» (http://www.iusreporter.it/volontariagiurisdizione.htm#_ftn5).

³³ Le stime dell’Istat sulla Popolazione italiana residente all’estero riportano la seguente distribuzione degli italiani nel mondo: Europa 2.200.122 (di cui 510.649 in Svizzera), Africa 55.552, America 1.465.877, Oceania 128.085, Asia 23.879 (<http://www.istat.it/it/archivio/64737>).

Le norme extraeuropee in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri saranno trattate a partire da pag. 19 del presente *mémoire*.

³⁴ Le norme vigenti nell’ambito dell’Unione Europea in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri saranno trattate a partire da pag. 16 del presente *mémoire*.

possibile affrontare tale argomento rimanendo in un’ottica generale, valida per qualsivoglia decisione emessa da un Tribunale estero. Difatti, esistono situazioni particolari disciplinate da norme speciali, come in materia di provvedimenti riguardanti l’**adozione internazionale**³⁵.

Tale scelta è legata non solo alla trattazione di un argomento spendibile sul mercato del lavoro, ma anche alla volontà di approfondire alcuni aspetti contraddittori della legislazione italiana.

Il **secondo obiettivo** di questa tesi è quello di **comprendere un paradosso della legge italiana**³⁶.

Quest’ultima dispone che lo scioglimento del vincolo matrimoniale sia pronunciato se è accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta per via di una delle cause previste (Legge 1 dicembre 1970, n. 898 art. 3), tra cui la separazione personale dei coniugi protrattasi per almeno tre anni consecutivi.

Ciononostante il riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio pronunciata all’estero ha luogo a prescindere dalla durata³⁷ della separazione tra i coniugi.

Di conseguenza, le sentenze straniere sono riconosciute e trascritte in Italia anche quando l’ordinamento straniero non prevede una specifica durata del periodo di separazione, come nel caso dell’ordinamento statunitense. Difatti, ciò non rappresenta una violazione del principio dell’ordine pubblico³⁸.

Dal momento che vi è libertà di scelta del foro (Regolamento CE n. 44/2001) in cui sarà celebrata la “causa di divorzio”, essendo questa condizionata solo dal vincolo della residenza, per quale motivo si chiede ai cittadini italiani che intendono divorziare in Italia di aspettare almeno tre anni (ai sensi della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 art. 3), quando questi possono richiedere il divorzio presso lo Stato estero della loro residenza e quindi far semplicemente riconoscere il provvedimento in Italia?

Ecco che allora si scorge il **paradosso della legge italiana**: coloro che sono coniugati secondo l’ordinamento italiano e che in Italia risiedono al momento della presentazione della domanda di divorzio, devono attendere almeno i tre anni di separazione, prima che possa avere inizio l’iter per la dichiarazione di divorzio. Coloro invece che, pur essendo uniti in matrimonio secondo la legge italiana, presentano domanda di divorzio secondo la legge di Paesi come la Svizzera o gli Stati Uniti, non sono vincolati dal requisito della durata triennale della separazione.

Ma non sono gli stessi cittadini su cui incombono gli stessi diritti e doveri?

³⁵ Legge n. 218 del 31 maggio 1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, Titolo III “Diritto applicabile” Capo V “Adozione”.

³⁶ Si veda anche pag. 24 e 67 del presente *mémoire*.

³⁷ *Cfr.* pag. 24 del presente *mémoire*.

³⁸ Il rispetto del principio dell’ordine pubblico è richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g della Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.

STRUTTURA DELLA TESI

Lo studio si articola fundamentalmente in **due parti**.

La prima, di carattere tecnico-giuridico, propone una panoramica sulla legislazione relativa alla trascrizione ai fini del riconoscimento dei provvedimenti stranieri in generale, e delle sentenze di divorzio in particolare, seguita dalla disamina delle formalità e degli adempimenti richiesti in Italia, per ottenere il riconoscimento (Parte I, capitoli 1-2-3).

L’ultima e seconda parte è dedicata alla presentazione della metodica traduttiva impiegata nella traduzione verso l’italiano di una pronuncia di divorzio resa da un’Autorità americana, riconosciuta e trascritta in Italia (Parte II, capitoli 1-2-3-4-5-6).

METODOLOGIA DI RICERCA

Il metodo di ricerca adottato per lo svolgimento del presente lavoro consiste, innanzitutto, nella consultazione della dottrina e della legislazione vigente in Italia in materia di riconoscimento dei provvedimenti emessi da Autorità straniere e formati in lingue diverse dall’italiano. Inoltre, al fine di presentare realtà sostanzialmente diverse, per le parti relative alle competenze professionali dei traduttori esperti in traduzione giudiziaria e alla nomina dei traduttori, è stata esaminata anche la normativa europea.

Infine, per la realizzazione della traduzione, è stata necessaria l’analisi e la comparazione giuridica del testo, al fine di individuare la terminologia adeguata alla particolare tipologia testuale presa in esame, all’Autorità da cui l’atto proviene, ai soggetti a cui l’atto è destinato, e agli elementi dell’ordinamento giuridico della lingua di partenza e di arrivo.

Parte I – La procedura per il riconoscimento e la trascrizione in Italia di una sentenza di divorzio straniera

Nelle pagine che seguono sarà trattata la normativa che disciplina il riconoscimento dei giudicati esteri che pronunciano il divorzio, differenziando il procedimento e le formalità previste a seconda dell’ordinamento in cui il provvedimento ha avuto origine. Si farà, quindi, riferimento a sentenze emesse da Autorità europee (UE) e sentenze emesse da Autorità extraeuropee. Queste saranno, tuttavia, trattate separatamente distinguendo la normativa vigente negli Stati facenti parte dell’Unione Europea da quella in vigore per gli Stati extraeuropei. In particolare, per quest’ultimo caso non verrà semplicemente adottata l’indicazione “Convenzioni internazionali”, ma si ricorrerà all’espressione “Convenzioni extraeuropee”, al fine di sottolineare la diversa sfera di applicazione di tali norme. Inoltre, l’espressione “europeo” sarà adottata sempre e solo in riferimento all’Unione Europea.

È necessario premettere che, nei testi delle varie Convenzioni europee ed extraeuropee in materia di riconoscimento, sono utilizzate tre diverse espressioni:

- a) Riconoscimento automatico³⁹
- b) Riconoscimento reciproco⁴⁰
- c) Mutuo riconoscimento⁴¹

Tutte queste espressioni, si riferiscono, tuttavia, al medesimo principio, ovvero alla possibilità, che i provvedimenti emessi da giurisdizioni straniere europee ed extraeuropee, producano i loro effetti anche all’interno di giurisdizioni di altri Stati, senza l’obbligo di ricorrere ad alcun ulteriore provvedimento giudiziale da parte dello Stato ricevente⁴².

³⁹ Per l’ordinamento italiano, il principio del **riconoscimento automatico delle sentenze straniere** si riferisce alla possibilità, in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 218/1995, di riconoscere l’efficacia dei giudicati esteri in materia civile e commerciale, inclusi i provvedimenti di volontaria giurisdizione, senza ricorrere ad alcun procedimento di riconoscimento particolare, ovvero senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria italiana (F. Mosconi e C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Milano, 2012, pag. 173).

L’argomento sarà approfondito a partire da pag. 15 del presente *mémoire*.

⁴⁰ Il **reciproco riconoscimento** costituisce uno dei principi base della cooperazione giudiziaria tra gli Stati facenti parte dell’Unione Europea e si fonda sulle nozioni di equivalenza e fiducia reciproca. Di conseguenza, in base al principio del reciproco riconoscimento, una decisione pronunciata dall’Autorità Giudiziaria di uno Stato membro dell’Ue può essere accettata in quanto tale anche dagli altri Stati membri (http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33131_it.htm).

Cfr. anche pag. 16 del presente *mémoire*.

⁴¹ «Il principio del **mutuo riconoscimento** trova il suo fondamento nella reciproca fiducia tra Stati che, pur presentando tradizioni culturali e normative diverse, sono legati da vincoli di affinità dettati dall’appartenenza alla Comunità. Tali vincoli sono in grado di giustificare la fiducia che ogni Stato può riporre nei confronti della legislazione degli altri Stati contraenti» (<http://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=1111&dizionario=11>).

Di conseguenza, ogni Stato membro, sulla base della fiducia reciproca, accetta di riconoscere l’efficacia delle decisioni giudiziarie pronunciate in un altro Stato contraente. Cfr. anche pag. 16 del presente *mémoire*.

⁴² Cfr. pag. 14 del presente *mémoire*.

Tali decisioni sono **riconosciute efficaci** in uno Stato diverso da quello in cui il provvedimento è stato pronunciato, senza dover ricorrere a particolari procedimenti dichiarativi⁴³, accertativi⁴⁴ o costitutivi⁴⁵ da parte delle Autorità Giudiziarie del Paese in cui le sentenze saranno trascritte per essere efficaci.

Difatti, *«I legislatori, incluso quello italiano, consapevoli della finitezza degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati, della enormità dello sforzo di una legislazione ad hoc, e soprattutto della inopportunità che ai privati (persone fisiche ed enti collettivi) venga chiesto il rispetto di regole non solo diverse ma talora addirittura contrastanti tra loro, aprono i propri ordinamenti agli altrui valori: applicano cioè leggi e riconoscono sentenze di altri Stati»*⁴⁶.

Il riconoscimento dei giudicati esteri (europei ed extraeuropei), ha luogo in base a norme che dovrebbero contribuire a realizzare “l’uniformità” nella disciplina dei rapporti privati⁴⁷, nel senso dell’unicità della loro funzione: *«far penetrare in qualche modo, nel relativo ambito, i giudicati esteri onde permettere ad essi di esplicarvi una data efficacia»*⁴⁸.

In Italia, fino al 1968 nessuna sentenza straniera poteva produrre effetti⁴⁹ senza prima essere sottoposta al particolare procedimento della **delibazione**⁵⁰. Per via dei continui spostamenti transfrontalieri e di un numero sempre maggiore di persone in movimento tra i vari continenti per le più svariate motivazioni, i diversi sistemi giuridici si sono trovati spesso a dover interagire: *«Les autorités judiciaires des États sont chaque jour davantage amenées à communiquer entre elles. Dans en contexte de mondialisation judiciaire, force est de constater que les contacts entre les juges des États se multiplient»*⁵¹. Di conseguenza, è stato necessario adeguare la normativa italiana ai nuovi contesti determinati da rapporti di scambio tra poteri giudiziari riferibili a sovranità diverse.

⁴³ *«Il giudice attraverso la sentenza dichiarativa accerta in modo vincolante quale sia il modo di essere di un fatto, di uno stato, di un rapporto e dichiara l’inesistenza di pretesi diritti altrui»* (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce sentenza).

⁴⁴ La sentenza accertativa consiste nel mero accertamento di una *«situazione giuridica preesistente al fine di eliminare lo stato d’incertezza sulla sua effettiva consistenza, fissandone definitivamente l’ambito e gli effetti»* (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=20&dizionario=1che>).

⁴⁵ *«La sentenza costitutiva dispone il mutamento di uno stato di diritto»* (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce sentenza).

⁴⁶ F. Mosconi e C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Milano, 2012, pag. 156.

⁴⁷ Per rapporti privati si intendono i rapporti inerenti i privati ovvero le persone fisiche e gli enti collettivi (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012).

⁴⁸ L. Condorelli, *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Giuffrè Editore, Milano, 1967, pag. 7-8.

⁴⁹ G. Novelli, *Compendio di Diritto Internazionale privato e processuale*, Edizioni Simone, Napoli, 2011, pag. 170.

⁵⁰ **Delibazione**: *«consiste nella verifica del provvedimento straniero, effettuata dalla Corte di Appello, della presenza di alcune precise condizioni affinché il provvedimento possa produrre effetti in un ordinamento diverso da quello in cui è stato pronunciato»* (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce delibazione).

Cfr. pag. 14-15 del presente *mémoire*.

⁵¹ S. Monjean-Decaudin, *La traduction du droit dans la procédure judiciaire*, Édition Dalloz, Paris, 2012, pag. 37.

Alcuni Regolamenti comunitari e certe Convenzioni internazionali hanno introdotto negli Stati contraenti il **riconoscimento automatico**⁵² delle decisioni civili e commerciali straniere.

In Italia, fino al 1995, erano essenzialmente in vigore due strumenti atti a produrre il riconoscimento della decisione straniera: il riconoscimento automatico⁵³ per le decisioni provenienti dagli Stati contraenti la Convenzione di Bruxelles del 1968⁵⁴ e il meccanismo della delibazione⁵⁵, previsto dal Codice di Procedura civile del 1942 (artt. 796 e ss.).

Con la Legge n. 218 del 31 maggio 1995, recante “la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, il **riconoscimento automatico** è stato esteso a tutte le sentenze emesse da organi giurisdizionali stranieri (europei ed extraeuropei) in ambito civile e commerciale, quale che sia l’ordinamento di provenienza.

Tuttavia, il procedimento di delibazione⁵⁶ continua ad essere applicato. Difatti, qualora non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge⁵⁷, i coniugi interessati all’aggiornamento⁵⁸ dei dati registrati negli archivi di Stato Civile, sono tenuti a ricorrere alla Corte d’Appello territorialmente competente rispetto al Comune italiano nel quale il provvedimento giudiziario deve essere trascritto, perché si proceda all’accertamento dei requisiti indispensabili al suo riconoscimento⁵⁹.

Attraverso il **giudizio di delibazione**⁶⁰, la Corte d’Appello dichiara l’efficacia⁶¹ della sentenza, ovvero emana un atto giurisdizionale che «*accerti, comandi, attui nello Stato quello che il giudice straniero ha potuto validamente accertare, comandare, attuare nel proprio Stato soltanto*»⁶².

La sentenza straniera e quella italiana di delibazione non sono quindi decisioni di valore identico⁶³. Il procedimento di divorzio, secondo l’ordinamento italiano, da luogo a un provvedimento di natura dichiarativa, poiché sancisce l’esistenza o meno di uno stato di diritto. La sentenza di delibazione, al contrario, non verte sulla questione di diritto già risolta dal Giudice estero, bensì ne dichiara

⁵² Cfr. nota n. 39.

⁵³ Cfr. nota n. 39.

⁵⁴ Per la trattazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 si veda pag. 16 del presente *mémoire*.

⁵⁵ Cfr. nota n. 50.

⁵⁶ Cfr. nota n. 50.

⁵⁷ Per una trattazione approfondita dei requisiti per il riconoscimento e la trascrizione previsti dalla Legge n. 218 del 1995, si veda pag. 15 e pag. 23 del presente *mémoire*.

⁵⁸ La trascrizione delle sentenze nei Pubblici registri dello Stato Civile, quale forma di registrazione degli atti, ha funzione pubblicistica, ovvero «*dare a terzi la possibilità di conoscere l’esistenza di alcuni fatti giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza, il contenuto dei negozi giuridici, lo stato delle persone fisiche*» (<http://www.simone.it/newdiz.php?action=view&id=1441&dizionario=1>). Attraverso la richiesta di trascrizione dell’atto di divorzio, i coniugi interessati comunicano la volontà di “aggiornare” i dati relativi al loro Stato Civile, permettendo così di garantire la completezza dei Pubblici registri (Circolare dell’Amministrazione fiscale n.37/1991).

⁵⁹ Art. 67 della Legge 218/1995. Cfr. anche pag. 15 del presente *mémoire*.

⁶⁰ Cfr. nota n. 50.

⁶¹ L’efficacia «*è l’idoneità di un fatto, atto, negozio a produrre effetti giuridici di natura costitutiva, modificativa o estintiva di una situazione o posizione giuridica*» (<http://simone.it/newdiz/?action=view&id=582&dizionario=1>).

⁶² T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, CEDAM, Padova, 1982, pag. 153.

⁶³ Cfr. anche nota n. 50 e 43.

l’efficacia per la giurisdizione italiana. Tale procedura è indicata in inglese e francese con l’espressione **exequatur**, ovvero «una decisione resa dal giudice di un paese che autorizza l’esecuzione nel territorio di quest’ultimo di una decisione giudiziaria, una sentenza arbitrale, un atto pubblico o una transazione giudiziaria pronunciati o emessi all’estero»⁶⁴.

Alla base del riconoscimento dell’efficacia delle decisioni straniere, vi è la volontà di garantire la continuità delle situazioni giuridiche e l’uniformità delle stesse negli ordinamenti dei diversi Paesi. Inoltre, «il rispetto dei diritti della difesa impone di non attribuire ad una decisione straniera effetti diversi e (soprattutto) maggiori in un ordinamento rispetto a quelli che essa produce nell’ordinamento di origine»⁶⁵.

Tale uniformità verrebbe, quindi, messa in discussione se ogni ordinamento attribuisse “effetti diversi” alla stessa sentenza.

Per garantire che in uno Stato, nel caso in esame quello italiano, la decisione emessa da una giurisdizione straniera abbia la stessa efficacia prodotta dalle sentenze emesse da organi giurisdizionali nazionali, è necessario che trovino applicazione sia le norme del diritto nazionale che le Convenzioni internazionali e i Regolamenti comunitari a cui il Paese aderisce.

1. Il riconoscimento automatico e il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di divorzio: contesti normativi in ambito europeo ed extraeuropeo

La legislazione vigente in Italia in materia di riconoscimento dei giudicati esteri si distingue a seconda che la sentenza di divorzio sia stata pronunciata da una giurisdizione europea o extraeuropea. Una parte della disciplina è contenuta nelle norme di diritto internazionale privato ed un’altra nel Codice civile e nel Codice di Procedura civile italiani.

Per quanto riguarda le norme italiane di recepimento del diritto internazionale privato applicabili in tale contesto, si citano:

- **Legge 31 maggio 1995 n. 218**, Titolo IV “Efficacia di sentenze e atti stranieri” che ha abrogato gli artt. 796 e ss. del Codice di Procedura civile, introducendo con l’art. 64 il **riconoscimento delle sentenze straniere “senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”**. Ciò avviene quando:
 - a) «il giudice [estero, N.d.A.] che l’ha pronunciata [la sentenza, N.d.A.] poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano»;

⁶⁴ Definizione tratta da : http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm#Exequatur

⁶⁵ O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, CEDAM, Milano, 2009, pag. 11.

- b) «l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa»;
- c) «le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge»;
- d) «essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata»;
- e) «essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato»;
- f) «non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero»;
- g) «le sue [del provvedimento straniero, N.d.A.] disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico».

Gli artt. 65 e ss. della Legge indicano gli ambiti di applicazione del riconoscimento automatico⁶⁶: tra questi vi sono i provvedimenti della **volontaria giurisdizione**⁶⁷, cioè quelli relativi alla capacità delle persone, ai rapporti di famiglia e ai diritti della personalità.

1.2 I Regolamenti europei in materia di riconoscimento automatico dei provvedimenti stranieri in ambito civile

Come già specificato, il riconoscimento automatico tra Stati di provvedimenti emessi in ambito civile è disciplinato distinguendo tra i provvedimenti emessi da Autorità europee e quelli provenienti invece da Autorità extraeuropee.

Adesso ci occuperemo della normativa che disciplina il riconoscimento di tali sentenza tra Stati appartenenti all’Unione Europea.

Tra le Convenzioni europee applicabili in materia di riconoscimento delle sentenze civili straniere, escludendo tuttavia quelle che pronunciano lo scioglimento del vincolo matrimoniale, si citano:

- La **Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968**, adottata in Italia l’1 febbraio 1973, che ha introdotto negli Stati contraenti il riconoscimento automatico⁶⁸ delle decisioni civili e commerciali straniere.

Naturalmente la Convenzione stabilisce, all’art. 27, i casi in cui il provvedimento **non** può essere **automaticamente riconosciuto** dall’Autorità ricevente.

⁶⁶ Cfr. nota n. 39.

⁶⁷ Cfr. nota n. 32.

⁶⁸ Cfr. nota n. 39.

- **La Convenzione di Lugano del 1988**⁶⁹, entrata in vigore in Italia l’1 dicembre 1992 e ratificata dagli Stati membri della CEE e dagli Stati aderenti all’EFTA⁷⁰.

Entrambe le Convenzioni disciplinano unicamente la materia civile e commerciale, omettendo la materia fiscale, doganale e amministrativa nonché:

- 1) lo Stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra i coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
- 3) la sicurezza sociale;
- 4) l’arbitrato.

Le decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale risultano, pertanto, escluse dal meccanismo del riconoscimento automatico⁷¹.

Adesso, invece, ci occuperemo nel dettaglio della normativa europea applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio. In particolare, in funzione della **cooperazione giudiziaria tra Stati in materia civile**⁷², l’Unione Europea ha assistito alla proliferazione di strumenti normativi, ovvero di Regolamenti, in materia di riconoscimento reciproco⁷³ e di esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In particolare, sono stati adottati, per la materia di nostro interesse:

- il **Regolamento (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000** relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 2201/2003⁷⁴ del 23 dicembre 2003;

⁶⁹ Oggi sostituita dalla Convenzione di Lugano del 2007.

⁷⁰ EFTA: sigla di *European Free Trade Association*, Associazione Europea di Libero Scambio. Si tratta di un’organizzazione costituita nel 1960 e ratificata da Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera, allo scopo di rimuovere gli ostacoli al commercio. Nel 1961 vi aderì la Finlandia, nel 1970 l’Islanda, nel 1991 il Liechtenstein. In seguito, ne uscirono la Danimarca e la Gran Bretagna (1973), il Portogallo (1986), l’ Austria, la Finlandia e la Svezia (1995). Attualmente i paesi membri sono 4, ovvero Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (<http://www.efta.int/about-efta/the-european-free-trade-association.aspx>).

⁷¹ Cfr. nota n. 39.

⁷² «**La cooperazione giudiziaria in materia civile** mira a stabilire una più stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Il suo obiettivo è eliminare gli ostacoli derivanti dalle discrepanze esistenti tra i diversi sistemi giudiziari e amministrativi, agevolando in tal modo l’accesso alla giustizia. Il cardine di tale cooperazione è il principio di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La cooperazione giudiziaria in materia civile contribuisce allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Titolo V)»

(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/index_it.htm).

⁷³ Cfr. nota n. 40.

⁷⁴ Si veda anche pag. 26 del presente *mémoire*.

- il **Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000** concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
- il **Regolamento (CE) n. 2001/2003** (“Decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”), adottato in Italia l’1 marzo 2005 con Legge n. 388 del 23 dicembre 2003, che prevede il **riconoscimento automatico**⁷⁵ in tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca, delle sentenze di «divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emesse dal giudice di uno Stato membro [...], a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza⁷⁶».

Alcuni di questi strumenti comunitari sono serviti a disciplinare ambiti non regolamentati dalla precedente normativa, cioè quelli omessi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e nella Convenzione di Lugano del 1988 (Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale); altri, hanno piuttosto introdotto delle modifiche o colmato delle lacune, emendando norme già esistenti.

È il caso del Regolamento (CE) n. 44/2001 (Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), detto anche “Bruxelles I”, che è subentrato alla Convenzione di Bruxelles del 1968. «*La valutazione della funzionalità della Convenzione di Bruxelles nell’ambito del progressivo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo e in relazione all’obiettivo di armonizzare il diritto processuale civile in Europa, attraverso il percorso della comunitarizzazione*»⁷⁷ ha determinato una revisione della Convenzione di Bruxelles, approvata dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, e inserita nel Regolamento (CE) n. 44/2001. Quest’ultimo ha introdotto alcune semplificazioni riguardanti il procedimento di riconoscimento delle decisioni straniere, in caso di contestazione⁷⁸.

⁷⁵ Cfr. nota n. 39.

⁷⁶ Art. 2 del Regolamento (CE) n. 2001/2003 (Decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale).

⁷⁷ <http://www.ugmonopoli.it/files/Esecuzione-sentenze-straniere.pdf>

⁷⁸ In questo contesto, il termine **contestazione** si riferisce alla possibilità che chiunque ne abbia interesse, contesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 64 della Legge 218/1995, richiedendo quindi l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, al fine di avviare il procedimento denominato giudizio di accertamento.

1.3 Le Convenzioni extraeuropee (internazionali) in materia di automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri in ambito civile

L’Italia, oltre ai Regolamenti europei, aderisce a una serie di Convenzioni extraeuropee, le cosiddette Convenzioni internazionali, che costituiscono una rete di rapporti pattizi che permettono il **mutuo riconoscimento**⁷⁹ delle sentenze civili e penali tra gli Stati che vi aderiscono e, di conseguenza, una più stretta collaborazione tra questi.

Per ciò che riguarda i provvedimenti di natura civilistica, tale riconoscimento automatico è stato introdotto per rispondere alle esigenze del commercio, della vita di relazione internazionale⁸⁰ e a quelle derivanti dai fenomeni di migrazione.

In ambito extraeuropeo, il riconoscimento delle sentenze di divorzio è essenzialmente disciplinato da:

- la Convenzione dell’Aja del 10 giugno 1970⁸¹ sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, resa esecutiva in Italia il 10 giugno 1985 con Legge n. 301 e in Svizzera il 4 marzo 1976.

Tale Convenzione consente il riconoscimento, da parte di uno Stato contraente⁸², dei provvedimenti di divorzio e separazione emessi in un altro Stato contraente.

Esistono, inoltre, numerosi Accordi bilaterali⁸³ tra l’Italia e altri Stati, sempre in materia di riconoscimento delle sentenze di divorzio, anche se tra questi non è incluso un accordo tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Quindi, il riconoscimento, e in seguito la trascrizione⁸⁴, in Italia della sentenza statunitense che sancisce lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra coniugi italiani, è disciplinato dalle norme del diritto internazionale privato riconosciute dall’Italia, ovvero ai sensi della Legge n. 218 del 31 maggio 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)⁸⁵.

⁷⁹ Cfr. nota n. 41.

⁸⁰ O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, CEDAM, Milano, 2009.

⁸¹ Cfr. <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.211.212.3.it.pdf>

⁸² La Convenzione dell’Aja del 1970 è stata ratificata dai seguenti Stati : Australia, Repubblica Ceca, Cina, Hong Kong, Cipro, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Aruba, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Bermuda, Gibilterra, Guernese, Isola di Man, Jersey, Slovacchia, Svezia, Svizzera.

⁸³ Tra i diversi Accordi bilaterali vi è la “Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina” firmata a Roma il 9 dicembre 1987 e ratificata dall’Italia con Legge 22 novembre 1988 n. 532

⁸⁴ L’argomento della trascrizione delle sentenze straniere di divorzio è oggetto di analisi a partire da pag. 20 del presente *mémoire*.

⁸⁵ La Legge 218/1995 è stata trattata a pag. 15 del presente *mémoire*.

2. La procedura di trascrizione presso lo Stato Civile italiano del divorzio pronunciato da Autorità Giudiziarie europee ed extraeuropee

In Italia, per **Stato Civile**, (dal latino *status*, che significa condizione, posizione) si intende «l'insieme dei dati attraverso i quali è possibile identificare e risalire alla condizione sociale di un cittadino nell'ambito della comunità nazionale». ⁸⁶

Lo Stato Civile consiste, quindi, nella raccolta da parte di una Pubblica Autorità, dei dati relativi ad una serie di eventi concernenti la vita della persona fisica: nascita, cittadinanza, cambio di residenza e di indirizzo, matrimonio, divorzio, vedovanza, morte, cambiamento del nome e del cognome, ecc.

Tali *fatti giuridici* devono essere resi pubblici ⁸⁷ mediante l'affissione in apposito albo e/o l'annotazione in un Pubblico registro.

Come illustrato nel precedente capitolo 1, perché il provvedimento emesso all'estero possa essere efficace, deve essere trascritto presso i Pubblici registri. Per il Codice civile italiano (artt. 450 e ss.) sono previste tre diverse forme di registrazione degli atti dello stato civile:

- l'**iscrizione** ⁸⁸, che consiste nella registrazione degli atti riguardanti lo stato civile delle persone;
- la **trascrizione** ⁸⁹, avente per oggetto gli “atti emessi da altra autorità” (nel caso oggetto di studio: la sentenza di divorzio emessa da un'Autorità Giudiziaria straniera);
- l'**annotazione** ⁹⁰, ovvero l'aggiunta di informazioni ad un atto già registrato (come avviene, per esempio, per il matrimonio).

⁸⁶ G. Palmieri, *Dizionario dei termini giuridici*, BUR, Milano, 2005, voce *stato civile*.

⁸⁷ «La legge prescrive e organizza la **pubblicità** di alcune categorie di fatti giuridici per soddisfare l'interesse generale a che tali fatti siano conoscibili da chiunque. La pubblicità ha, pertanto, la funzione di dare ai terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di alcuni fatti giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza, il contenuto dei negozi giuridici, lo stato delle persone fisiche o le varie vicende delle persone giuridiche.

In relazione agli effetti si distinguono tre tipi di pubblicità:

a) la **pubblicità-notizia**: rappresenta un onere per i soggetti poiché la sua omissione, pur dando luogo a sanzione pecuniaria o penale, non incide sul rapporto giuridico, che resta valido ed opponibile ai terzi (es.: pubblicazioni matrimoniali);

b) la **pubblicità dichiarativa**: anche questa rappresenta un onere per i soggetti; in caso di omissione, l'atto resta valido tra le parti, ma inopponibile ad alcuni terzi (es.: la trascrizione immobiliare);

c) la **pubblicità costitutiva**: la pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie negoziale; in caso di sua omissione il negozio non produce effetti tra le parti e non è opponibile ai terzi (es.: l'iscrizione nei registri immobiliari dell'ipoteca, atto con il quale l'ipoteca si costituisce; ovvero l'iscrizione dell'atto costitutivo di una S.p.A. nel registro delle imprese);

d) la **pubblicità normativa**: in tal caso il rispetto o meno degli adempimenti connessi alla pubblicità determina l'applicazione di un diverso regime normativo, come ad esempio nel caso delle società di persone cd. irregolari (art. 2297 c.c.)» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1441&dizionario=1>).

⁸⁸ «L'**iscrizione** è relativa agli atti ricevuti alla presenza dell'ufficiale di stato civile che tiene il registro» (Art. 450 Cod. civ. “Pubblicità dei registri dello stato civile”).

⁸⁹ «La **trascrizione** ha per oggetto un atto ricevuto alla presenza di un soggetto diverso dall'ufficiale di stato civile» (Art. 450 Cod. civ. “Pubblicità dei registri dello stato civile”).

⁹⁰ «L'**annotazione** è una registrazione accessoria [di modifiche relative a determinate situazioni giuridiche, N.d.A.] relativa ad un altro atto registrato» (Art. 450 Cod. civ.).

In Italia, ogni Ufficio comunale dello Stato Civile è depositario dei Registri dello Stato Civile.

Si tratta di speciali archivi che assumono un rilevante valore legale in quanto attestano l’attuale condizione civile del cittadino: ogni eventuale mutamento (indicato anche con il termine aggiornamento⁹¹) relativo allo stato civile del cittadino deve essere necessariamente comunicato, reso pubblico e inserito nei Registri.

La pubblicità degli eventi riguardanti lo stato civile della persona ha pertanto «*la funzione di dare a terzi la possibilità di conoscere l’esistenza di alcuni fatti giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza, il contenuto dei negozi giuridici, lo stato delle persone fisiche*».⁹²

Ed è proprio la legge a stabilire e organizzare le diverse forme di pubblicità.

Nel caso in esame, la **trascrizione** della sentenza di divorzio straniera, la sua pubblicazione nei Registri di Stato Civile mediante *pubblicità dichiarativa*⁹³, rappresenta un onere⁹⁴ per i soggetti interessati, poiché la sua omissione non pregiudica la validità dell’atto in sé, ma ulteriori situazioni riferibili allo stato della persona⁹⁵. La **trascrizione**, infatti, ha una mera funzione di pubblicità⁹⁶: essa presuppone la sussistenza di una situazione di diritto sostanziale, ovvero di una situazione giuridicamente rilevante, che viene inserita negli appositi registri.

Difatti, quando due persone si uniscono in matrimonio, in seguito alla registrazione presso lo Stato Civile dell’atto di matrimonio, la condizione civile dei coniugi cambia: il loro stato civile da celibe (per l’uomo) e nubile (per la donna) diventa coniugato/a. Inoltre, anche con la pronuncia del divorzio lo stato civile degli ex-coniugi subisce delle modifiche. Entrambi non saranno più coniugati, bensì di stato libero.

Affinché il provvedimento straniero relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale sia trascritto presso lo Stato Civile italiano, è necessario, innanzitutto, che il matrimonio sia stato precedentemente trascritto nei Pubblici registri. In particolare, per i coniugi che si uniscono in matrimonio in Italia, in seguito alla celebrazione, l’atto di matrimonio è trascritto automaticamente,

«È una forma di *pubblicità accessoria*. Essa si esegue su un atto già esistente; infatti, viene menzionata nell’estratto dell’atto cui accede» (Art. 453 Cod. civ. “Annotazione”).

⁹¹ Cfr. nota n. 58.

⁹² <http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1441&dizionario=1>

⁹³ Art. 450 Codice civile (Pubblicità dei registri dello stato civile).

⁹⁴ In senso strettamente giuridico, onere nei negozi giuridici: «*il comportamento che un soggetto deve tenere per raggiungere mediante un determinato negozio giuridico un particolare fine pratico*»

(<http://www.treccani.it/vocabolario/onere/>).

⁹⁵ Cfr. <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf> pag. 139.

⁹⁶ Artt. 450 (Pubblicità dei registri dello stato civile) e 451 del Codice civile (Forza probatoria degli atti).

nei Registri del Comune ove il matrimonio ha avuto luogo e in quelli di residenza degli sposi, se diversi.⁹⁷

Nel caso di matrimonio contratto all’estero tra cittadini italiani, affinché questo possa avere validità anche per l’ordinamento italiano, il matrimonio deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.⁹⁸ Tale trascrizione si realizza per il tramite dell’Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero: i coniugi rimettono all’Autorità diplomatica o consolare l’atto di matrimonio legalizzato⁹⁹ e tradotto (dove previsto), che viene successivamente trasmesso in Italia, ai fini della trascrizione.

La trascrizione diventa quindi necessaria: *«non può permanere un diritto che contrasti con la situazione sostanziale riconosciuta come valida ed efficace dal sistema, così come necessariamente vien meno l’interesse negativo a che di tale sopravvivenza non sia data documentazione»*¹⁰⁰.

Tale situazione sostanziale, difatti, è documentata negli atti di Stato Civile, quali i certificati rilasciati dall’Autorità Amministrativa italiana.

A tal proposito, è interessante rilevare che nonostante l’Italia abbia aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976¹⁰¹ relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di Stato Civile, le Amministrazioni italiane tardano a conformarsi a tale accordo.

Ci si riferisce al fatto che, proprio in materia di Stato Civile, diversamente da quanto avviene negli altri Stati, in Italia è “raro” trovare certificati plurilingue, ovvero documenti ufficiali redatti in più lingue. Diversamente da quanto avviene, per esempio, in Svizzera, i cui documenti sono rilasciati nelle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco).

⁹⁷ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 156. Consultabile sul sito:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

⁹⁸ http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/Matrimonio.htm

⁹⁹ Per la legalizzazione dell’atto di matrimonio valgono i medesimi principi relativi alla legalizzazione delle traduzioni di atti giuridici, esposti nel presente *mémoire* a pag. 35.

¹⁰⁰ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 139. Consultabile sul sito:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹⁰¹ L’Italia ha aderito alla Convenzione di Vienna con Legge 21 dicembre 1978, n. 870.

2.1 Ordinaria procedura di trascrizione nei Pubblici registri italiani dei provvedimenti concernenti lo Stato civile prodotti all’estero

La trascrizione¹⁰² nei Pubblici registri italiani delle sentenze straniere (europee ed extraeuropee) di divorzio è disciplinata da:

- **Legge 31 maggio 1995, n. 218** (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)¹⁰³
- **D.P.R. 396/2000** (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che tratta, in diversi articoli, la trascrizione degli atti provenienti da Autorità straniere.

In particolare, il D.P.R. 3 del novembre 2000 n. 396 recante il “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile” ha permesso di fare chiarezza su alcune questioni, tra cui in materia di trascrizioni delle sentenze straniere.

Ai fini del presente lavoro, è interessante notare che la Legge 31 maggio 1995 n. 218 non indica alcun ambito di interazione con altre norme in materia di efficacia delle sentenze straniere in Italia.¹⁰⁴

Il problema si è posto proprio in tema di **trascrizione**¹⁰⁵, **annotazione**¹⁰⁶ e **iscrizione**¹⁰⁷ di atti nei Pubblici registri dello Stato Civile italiano. Difatti, con l’entrata in vigore della Legge di riforma del 1995, **non risultava ben chiaro** se il **riconoscimento automatico**¹⁰⁸ dei provvedimenti stranieri comportasse anche la possibilità di trascriverli immediatamente nei Registri dello Stato Civile o se tale operazione fosse comunque subordinata all’accertamento giudiziale dei requisiti.

La situazione è successivamente mutata con il D.P.R. 396/2000.

Ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 396/2000, l’Ufficiale di Stato civile trascrive «le sentenze e gli atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi».

¹⁰² Cfr. nota n. 12 e 105.

¹⁰³ Le disposizioni di detta Legge in materia di riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio sono state trattate a partire da pag. 15 del presente *mémoire*.

¹⁰⁴ Efficacia della sentenza: dare piena esecuzione alla decisione emessa dal Tribunale.

¹⁰⁵ Si tratta di una delle tre forme di registrazione degli atti dello Stato Civile nei Pubblici registri, ovvero della «registrazione che ha per oggetto gli atti ricevuti da altro pubblico ufficiale o emessi da altra autorità» (http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/servizi_demografici/scheda_002.html). Cfr. nota n. 107 e pag. 25 del presente *mémoire*.

¹⁰⁶ L’annotazione è una forma di pubblicità accessoria, ovvero si esegue su un atto già registrato presso lo Stato Civile ed è eseguita dall’Ufficiale di Stato Civile (artt. 450 e 453 Codice Civile). Cfr. nota n. 108.

¹⁰⁷ L’iscrizione consiste nel registrare gli atti di Stato Civile nei Pubblici registri, quando tali atti sono ricevuti direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile che tiene i registri (art. 450 Codice Civile).

¹⁰⁸ Cfr. nota n. 39.

I principi generali che derivano dalla normativa vigente in Italia, in materia di **trascrizione dei provvedimenti stranieri che pronunciano il divorzio**, possono essere sintetizzati in tre punti. In **primo** luogo, vengono indicate con assoluta precisione le formalità necessarie (traduzione e legalizzazione) per la trascrizione delle sentenze straniere di divorzio, distinguendo a seconda che siano pronunciate da Autorità giudiziarie europee o extraeuropee, ma indipendentemente dal luogo di residenza della persona¹⁰⁹.

In **secondo** luogo, le sentenze di divorzio devono essere trascritte dall’Ufficiale di Stato Civile per riassunto¹¹⁰. Ciononostante, essendo la formazione del riassunto di esclusiva competenza di detto Ufficiale, è necessario che l’atto gli pervenga integralmente¹¹¹ ed eventualmente tradotto¹¹².

Infine (**terzo** punto), affinché la sentenza di divorzio straniera possa essere trascritta dall’Ufficiale di Stato Civile nei Pubblici registri italiani deve rispondere ai requisiti prescritti dalla Legge sopracitata.

In particolare, l’Ufficiale di Stato Civile, prima di procedere alla trascrizione nei Pubblici registri della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, è tenuto a verificare che il provvedimento non sia contrario all’ordine pubblico¹¹³ e comporti l’irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale¹¹⁴. In caso contrario, deve rifiutare l’adempimento e il soggetto interessato può ricorrere allora alla Corte d’Appello del luogo dove la sentenza dovrebbe essere trascritta per richiederne l’accertamento dei requisiti (art. 67 della Legge 218/1995¹¹⁵).

Il principio dell’“ordine pubblico” previsto dalla legislazione italiana rappresenta uno strumento di tutela dell’armonia interna dell’ordinamento. In realtà, si tratta di un principio largamente diffuso, previsto, anche dalle Convenzioni di diritto internazionale privato e processuale e recepito, anche, in quasi tutti i sistemi nazionali, compreso quello italiano¹¹⁶.

¹⁰⁹ L’argomento sarà trattato a partire da pag. 26 del presente *mémoire*.

¹¹⁰ Art. 63, comma 2, lett. g della Legge 31 maggio 1995, n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

¹¹¹ Art. 22 del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

¹¹² La traduzione in italiano di atti legali formati all’estero sarà approfondita a pag. 32 del presente *mémoire*.

¹¹³ Ordine pubblico (ordinamento italiano): «Di tale concetto non esiste una definizione legislativa, ma solo una costruzione [elaborazione, N.d.A] dottrinale sulla base di numerosi richiami legislativi. **L’ordine pubblico** è costituito dal complesso dei principi fondamentali di natura cogente sui quali si poggia il regime statale. Tali principi rivestono un’importanza fondamentale e, come tali, sono dotati di una speciale efficacia sostanziale, ad esempio: inderogabilità, prevalenza interpretativa etc. Poiché i principi di ordine pubblico rappresentano le norme basilari dell’assetto democratico, costituiscono sia un limite alla facoltà di disposizione dei privati sia un limite etico all’esercizio dei diritti fondamentali» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1241&dizionario=1>).

¹¹⁴ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009, pag. 114. In :

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹¹⁵ Detta Legge, insieme ai requisiti previsti per la sua applicazione, è stata trattata a pag. 15 del presente *mémoire*.

¹¹⁶ Art. 16 della Legge n. 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.

Pertanto, l'**ordine pubblico**¹¹⁷, secondo l'ordinamento italiano, assolve la funzione di evitare che i principi essenziali della *lex fori*¹¹⁸ siano pregiudicati applicando «*norme straniere suscettibili di produrre effetti inaccettabili, ossia effetti non compatibili con i principi etici e sociali che condizionano il modo d'essere (degli istituti) del nostro ordinamento giuridico: in ogni campo della convivenza sociale, dalle relazioni familiari a quelle di lavoro e a quelle commerciali*»¹¹⁹.

Inoltre, il significato del limite dell'ordine pubblico varia a seconda dell'ordinamento. Di conseguenza quello che per uno Stato è contrario all'ordine pubblico, può non essere affatto una limitazione per altri Stati. Basti pensare al matrimonio tra persone che professano religioni diverse, vietato dalle legislazioni di taluni Stati islamici, ma non ritenuto dal Giudice italiano contrario all'ordine pubblico¹²⁰. Mentre, l'unione coniugale tra persone dello stesso sesso, possibile in Stati come la Spagna, non è, invece, prevista dall'ordinamento italiano.

D'altra parte è interessante sottolineare che, per l'attuale normativa italiana, il riconoscimento e la trascrizione dello scioglimento del vincolo matrimoniale emesso da giurisdizione straniera non sono contrari all'ordine pubblico, anche quando questo è pronunciato senza che sia trascorso il periodo minimo di tre anni di separazione personale tra i coniugi, previsto dalla legge italiana (art. 3 Legge 898/1970).

A tal proposito la Corte di Cassazione italiana ha più volte ribadito (da ultimo, Cass. 16978/2006) che non può essere rifiutata la trascrizione della sentenza di divorzio straniera fondata sull'accertamento della dissoluzione del vincolo matrimoniale, a prescindere dalla durata della separazione personale, di fatto o giudiziale.

Ne consegue che il provvedimento straniero viene riconosciuto efficace e quindi **trascritto** in Italia anche quando l'ordinamento straniero non prevede un periodo di preventiva separazione, «*purché la sentenza accerti l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi*»¹²¹.

¹¹⁷ Cfr. nota n. 113.

¹¹⁸ «*La lex fori est une notion propre au droit international privé, qui signifie la loi du juge saisi. Lorsqu'un juge est saisi d'une affaire qui présente un caractère international, il doit s'interroger sur la loi applicable à cette affaire*» (http://ec.europa.eu/justice/glossary/lex-fori_fr.htm).

«*indica la legge del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria investita della controversia*» (<http://www.brocardi.it/L/lex-fori.html>).

¹¹⁹ Franco Mosconi, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Torino, 1996, pag. 128.

¹²⁰ Franco Mosconi, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Torino, 1996, pag. 130.

¹²¹ Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 115. Consultabile sul sito: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

2.2 Trascrizione della sentenza di divorzio resa da giurisdizione europea

Esistono disposizioni in materia di trascrizione presso lo Stato Civile italiano dei provvedimenti relativi allo scioglimento del vincolo matrimoniale prodotti all’estero, che variano a seconda che la sentenza da trascrivere provenga da Paesi dell’Unione Europea (sentenze europee) o da Paesi extraeuropei (sentenze extraeuropee).

Le sentenze che pronunciano lo scioglimento del vincolo matrimoniale nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea sono trascritte in Italia in forza di:

- **Regolamento CE n. 2201/2003**¹²².

Ai sensi dell’art. 22 di detto Regolamento, le sentenze di divorzio non possono essere riconosciute efficaci e quindi trascritte in uno Stato diverso da quello di origine della decisione:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) quando [la decisione, N.d.A.] è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Per poter procedere alla **trascrizione della sentenza straniera emessa da Autorità europea**, l’interessato deve far pervenire all’Ufficiale di Stato Civile italiano, oltre alla richiesta di trascrizione, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento CE n. 2201/2003, un certificato redatto sull’apposito modello, di cui all’allegato I al Regolamento, contenente tutti i dati rilevanti della sentenza: Stato, Tribunale che ha emesso il provvedimento, Giudice, oggetto della decisione, generalità delle parti, decorrenza degli effetti giuridici, dispositivo, ed altre eventuali notizie.

Secondo quanto riportato dal Massimario per l’Ufficiale dello Stato civile (anno 2009)¹²³, non è necessario produrre la sentenza nella versione integrale, né la traduzione in lingua italiana del certificato di cui all’art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003, oppure una legalizzazione del medesimo¹²⁴.

¹²² Cfr. pag. 18 del presente *mémoire*.

¹²³ Consultabile sul sito : <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹²⁴ Per **legalizzazione di un documento** si intende quella che l’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 definisce **legalizzazione di firma**: «attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa». Sul significato di legalizzazione si veda pag. 35 del presente *mémoire*.

La verifica relativa alla validità formale dei documenti prodotti, ai fini della trascrizione della sentenza straniera di divorzio nei Registri dello Stato Civile italiano, è di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile¹²⁵. Quest’ultimo, dopo aver verificato che la decisione non sia stata presa in contumacia¹²⁶ e che non risultino elementi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico¹²⁷, procede quindi alla sua trascrizione mediante annotazione del divorzio nell’apposito Registro comunale¹²⁸.

Qualora l’Ufficiale di stato Civile si opponga alla richiesta di trascrizione, questa diventa oggetto di cognizione con relativa decisione della Corte d’Appello territorialmente competente (art. 67 della Legge 218/1995)¹²⁹.

Inoltre, ai sensi dell’art. 64 della Legge 218/1995, il provvedimento straniero deve contenere una formula indicante inequivocabilmente che il provvedimento è **passato in giudicato** ed è **efficace** tra le parti ai fini del diritto vigente nel Paese che ha emesso il provvedimento.

La verifica della presenza di detta formula viene effettuata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero¹³⁰. Inoltre, il coniuge interessato a far trascrizione presso lo Stato Civile italiano il divorzio ottenuto all’estero, presenta all’Autorità diplomatica o consolare italiana, nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza¹³¹, una richiesta di trascrizione, in cui dichiara «sotto la propria personale responsabilità» che la sentenza di divorzio è passata in giudicato¹³².

¹²⁵ Artt. 37 e ss. del Regolamento CE 2201/2003 (Decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale). Cfr. anche Massimario per l’Ufficiale dello Stato civile, anno 2009, pag. 118. Consultabile sul sito : <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹²⁶ Per l’ordinamento italiano, nel processo civile, il Giudice pronuncia la sentenza contumaciale qualora una delle parti sia contumace, ovvero qualora «una parte, dopo avere proposto la domanda o dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce in giudizio» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=397&dizionario=1>).

Secondo detta definizione, la sentenza può essere resa in contumacia qualora una delle parti, sia essa attore o convenuto, non si costituisce in giudizio. Tuttavia, nel Regolamento CE 2201/2003 (Regolamento che disciplina la trascrizione delle decisioni europee) si parla esclusivamente di convenuto contumace.

(Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML>).

¹²⁷ Il principio dell’ordine pubblico secondo l’ordinamento italiano è stato tratto a pag. 24 del presente *mémoire*.

¹²⁸ Massimario per l’Ufficiale dello Stato civile, anno 2009, pag. 118. Consultabile sul sito :

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹²⁹ Detta Legge, insieme ai requisiti previsti per la sua applicazione, è stata trattata a pag. 15 del presente *mémoire*.

¹³⁰ La verifica del passaggio in giudicato della sentenza straniera sarà trattata a pag. 29 del presente *mémoire*.

¹³¹ Legge n.218/1995.

¹³² Cfr. anche informazioni fornite dal Consolato Generale d’Italia in San Francisco, consultabili on-line, sul sito <http://www.conssanfrancisco.esteri.it/NR/rdonlyres/D3C03798-40DF-4C58-B159-A943DF63DD5/0/Attodidivorzio.pdf>

2.3 Trascrizione della sentenza di divorzio resa da giurisdizione extraeuropea (in particolare: gli Stati Uniti d’America)

Qualora non esistano specifici accordi tra l’Italia e lo Stato in cui l’atto è stato prodotto, come nel caso oggetto di analisi del presente *mémoire*, la trascrizione nei Pubblici registri italiani del divorzio pronunciato da un’Autorità extraeuropea è disciplinata dalle norme di diritto internazionale privato.

Di conseguenza, diversamente da quanto avviene per il cittadino italiano che intende far trascrivere la sentenza di divorzio pronunciata da una giurisdizione europea (UE), nel caso di analoga decisione resa in uno Stato extraeuropeo, l’interessato deve produrre l’originale della sentenza di divorzio, perché sia espletata la verifica dei presupposti di cui agli artt. **64 e ss. della Legge 218/1995** (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato).

L’originale della sentenza deve, rispondere ai requisiti previsti in materia di traduzione¹³³ e legalizzazione¹³⁴.

Per quanto concerne la traduzione, il **D.P.R. 396/2000** (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) prevede al Titolo I, art. 22 che i documenti redatti in lingua straniera da presentare all’Ufficiale di Stato Civile, «*devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana*¹³⁵» “**certificata conforme**”¹³⁶ al testo originale dall’Autorità diplomatica o consolare che invia i documenti al Comune in cui la sentenza dovrà essere trascritta. La traduzione in italiano deve riguardare l’integralità dell’atto giudiziario: è l’Ufficiale dello Stato Civile che procede all’eventuale riassunto della sentenza ai fini della trascrizione.

Oltre alla traduzione in italiano, i documenti formati all’estero da Autorità straniere, per essere validamente prodotti in Italia, devono essere “legalizzati”¹³⁷.

La **legalizzazione** è prevista tanto per l’atto formato all’estero quanto per la firma del traduttore¹³⁸. Esistono, tuttavia, specifici accordi internazionali che prevedono, per gli Stati che vi aderiscono, l’esenzione dalla cosiddetta legalizzazione degli atti¹³⁹.

¹³³ Si veda pag. 32 del presente *mémoire*.

¹³⁴ Si veda pag. 35 del presente *mémoire*.

¹³⁵ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 24. Consultabile sul sito: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹³⁶ La conformità della traduzione al testo originale sarà trattata a pag. 33 del presente *mémoire*.

¹³⁷ L’argomento della legalizzazione sarà affrontato anche a pag. 35 del presente *mémoire*.

¹³⁸ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 25. Consultabile sul sito: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

¹³⁹ L’esenzione dalla legalizzazione degli atti sarà trattata a pag. 36 del presente *mémoire*.

2.4 Il ruolo delle Autorità diplomatiche italiane quali “intermediari amministrativi” tra Paese straniero e Comune italiano in materia di trascrizione di atti giudiziari

I servizi messi a disposizione dalle Rappresentanze diplomatiche italiane nei riguardi dei cittadini che risiedono fuori dall’Italia costituiscono “uno degli obiettivi” fondamentali delle Amministrazioni. Esso è ispirato al principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione¹⁴⁰. Detto articolo recita testualmente:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione».

In effetti, il cittadino italiano regolarmente residente all’estero che intende avviare la procedura di richiesta di trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità del Paese nel quale risiede, deve presentarsi agli Uffici dello Stato Civile del competente Consolato o della competente Ambasciata italiana della circoscrizione in cui è stato emesso il provvedimento.

Pertanto la legge prevede che la richiesta di trascrizione dell’atto emesso da Autorità giurisdizionale straniera deve essere presentata alla Rappresentanza diplomatica competente per la circoscrizione in cui è stata pronunciata la sentenza, anche se il cittadino straniero non dovesse essere più residente in quel luogo.

Ad esempio, il cittadino italiano residente in Svizzera che intende trascrivere presso lo Stato Civile italiano la sentenza di divorzio pronunciata da un’Autorità statunitense, si rivolge alla Rappresentanza italiana competente territorialmente nello “Stato” americano in cui è stato emesso il provvedimento¹⁴¹ (e non all’Autorità diplomatica del Paese in cui attualmente risiede -la Svizzera, in quanto la sentenza di divorzio è stata emessa da un’Autorità Giudiziaria statunitense e non svizzera).

Data la natura pubblicistica¹⁴² della trascrizione della sentenza straniera, questa «può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse oltre che dalla pubblica autorità»¹⁴³.

Tale richiesta di trascrizione è trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile in Italia tramite l’Autorità diplomatica o consolare italiana della circoscrizione in cui è stato emesso il provvedimento¹⁴⁴, oppure può essere direttamente presentata dall’interessato¹⁴⁵.

¹⁴⁰ Guida per gli italiani all’estero. Diritti e doveri (anno 2012). Consultabile sul sito:

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_11_Guida_per_gli_italiani_allxestero_Edizione_2012.pdf

¹⁴¹ Cfr. http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/Stato_Civile/tlg2381_2000.pdf

¹⁴² Cfr. nota n. 58.

¹⁴³ Artt. 12 e 17 del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Tuttavia, nella pratica, la procedura di trascrizione della sentenza straniera di scioglimento del vincolo matrimoniale risulta facilitata quando il Comune competente per la trascrizione riceve la documentazione necessaria direttamente dall'Autorità consolare o diplomatica presente sul territorio estero in cui l'atto ha avuto origine.¹⁴⁶

Quindi, il Comune italiano, funzionalmente dipendente dal Ministero degli Interni, riceve la richiesta attraverso gli Uffici dell'Autorità consolare o diplomatica.

Ciò significa che un'Autorità funzionalmente dipendente dal Ministero degli Affari Esteri si rende parte diligente nell'esecuzione delle formalità previste per la trascrizione di un provvedimento di natura giurisdizionale. Dal punto di vista pratico, tale situazione implica che le competenze delle varie istituzioni (Ministero degli Affari Esteri – Ministero degli Interni) siano disciplinate circolari e direttive interne la cui interpretazione, a volte, risulta contraddittoria.

Quali sono, dunque, le funzioni svolte dall'Autorità diplomatica nella procedura di trascrizione della sentenza straniera di divorzio?

Qui di seguito sono indicate le principali fasi.

Innanzitutto, la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero, di norma, verifica che il provvedimento straniero di scioglimento del vincolo matrimoniale contenga una formula indicante il passaggio in giudicato¹⁴⁷.

Successivamente, l'Autorità diplomatica, trasmette l'istanza di trascrizione di sentenza¹⁴⁸ al Comune italiano, precedentemente indicato dall'interessato.

Tale trascrizione produce un aggiornamento dei dati¹⁴⁹ relativi allo stato civile della persona.

Di conseguenza, il Comune competente per la trascrizione della sentenza di divorzio è il Comune di registrazione dell'atto di matrimonio¹⁵⁰, che può anche non coincidere con l'attuale Comune di iscrizione AIRE¹⁵¹.

¹⁴⁴ Cfr. http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/SentenzeStraniere.htm e anche http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/Stato_Civile/tlg2381_2000.pdf

¹⁴⁵ Art. 17 del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

¹⁴⁶ Cfr. http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/SentenzeStraniere.htm e anche http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/Stato_Civile/tlg2381_2000.pdf

¹⁴⁷ Passaggio in giudicato: le possibilità di ricorso sono esaurite e quindi la decisione è definitiva ed efficace tra le parti.

¹⁴⁸ Cfr. allegato a pag. 70 del presente *mémoire*.

¹⁴⁹ Cfr. nota n. 58.

¹⁵⁰ Cfr. pag. 21 del presente *mémoire*.

¹⁵¹ A.I.R.E.: acronimo per Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero: «contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero» (http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm).

Per presentare la domanda in vista dell’ottenimento del riconoscimento e per la trascrizione del divorzio, è necessario fornire all’Ufficiale di Stato Civile in Italia i seguenti documenti:

- a) la sentenza in lingua originale, “apostillata¹⁵²” e/o legalizzata;
- b) la relativa **traduzione certificata**¹⁵³ conforme all’originale, se eseguita da un traduttore di riferimento dell’Autorità diplomatica o consolare, o legalizzata¹⁵⁴ (in realtà, è la firma del traduttore che viene legalizzata), se eseguita da un traduttore giurato. Per entrambi gli adempimenti, il cittadino italiano residente all’estero deve rivolgersi all’Ufficio consolare.

Difatti, il Ministero dell’Interno, con **Circolare del 15 dicembre 1980, n. 20685/92500**¹⁵⁵, abilita alla **certificazione di conformità all’originale del testo tradotto**, oltre che i traduttori ufficiali¹⁵⁶ anche «**le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato**».

Inoltre, il **D.L. 03.02.2011 n. 71**, al Capo VII (“Funzioni in materia di documentazione amministrativa”) dispone il rilascio e la certificazione di «traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa».

In un secondo momento, una volta raccolta tutta la documentazione necessaria, si presenta l’istanza di trascrizione di sentenza all’Autorità diplomatica o consolare, che provvedere a trasmetterla al competente Comune italiano al fine di effettuare la trascrizione del provvedimento giurisdizionale e dar luogo alla modifica dello status¹⁵⁷ della persona, che da coniugato diventerà stato libero.¹⁵⁸

¹⁵² Cfr. pag. 36 del presente *mémoire*.

¹⁵³ Si veda pag. 33 del presente *mémoire*.

¹⁵⁴ Per legalizzazioni si intende: «*attestazione ufficiale, fatta e sottoscritta dal pubblico funzionario a ciò designato, della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa, e quindi della validità del documento*». (<http://www.treccani.it/vocabolario/legalizzazione/>).

¹⁵⁵ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1980, n.20685/92500 concernente “Traduzioni di atti formati all’estero e attestazione della loro conformità all’originale. – Art. 17, L. 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative”.

¹⁵⁶ La definizione di “traduttore ufficiale” è data a pag. 37 del presente *mémoire*.

¹⁵⁷ Lo *status* (termine di origine latina che significa condizione, posizione) o stato civile è, per l’ordinamento italiano «*la posizione complessiva di un soggetto nell’ambito della collettività o in un corpo sociale minore, caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri etc. Si parla così di status di cittadino o di straniero, riguardo allo stato di cittadinanza; di figlio naturale o legittimo, di celibe, vedovo, o coniugato, con riguardo allo stato di famiglia etc.*» (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1670&dizionario=1>).

Per l’ordinamento statunitense, in riferimento allo stato di famiglia, si parla di *marital status*, ovvero «*the state of being unmarried, married, or separated, as defined by applicable state law. The term "unmarried" includes persons who are single, divorced, or widowed*» [la condizione di essere non coniugato, coniugato, o separato, come definito dalla legge statale applicabile. Il termine "non coniugato" include le persone che sono celibi, divorziate, o vedove] (<http://definitions.uslegal.com/m/marital-status/>).

¹⁵⁸ Mediante la pronuncia dello scioglimento del vincolo matrimoniale, i coniugi perdono lo status di coniugati e acquistano lo stato libero, ovvero la condizione giuridica che permette loro di contrarre un nuovo matrimonio.

3. Traduzione in italiano di atti legali formati all’estero ai fini della trascrizione nei Pubblici registri italiani

Secondo una certa dottrina, «*come principio generale i documenti redatti in lingua straniera si possono allegare anche in lingua originale, senza traduzione*»¹⁵⁹. Questo è quanto si deduce dagli artt. 122 e 123 Cod. proc. civ.¹⁶⁰, i quali dispongono l’uso della lingua italiana solo per gli atti processuali¹⁶¹ in senso proprio. Per quanto concerne, invece, i documenti prodotti dalle parti durante lo svolgimento del processo, è il Giudice a chiederne la traduzione, qualora necessaria (art. 123 Cod. proc. civ.).

Tale principio potrebbe essere applicabile anche agli atti giudiziari formati all’estero, se non fosse per l’esistenza di tutta una serie di disposizioni, analizzate nelle pagine che seguono, concernenti, nello specifico, la traduzione dei documenti stranieri da far valere in Italia.

3.1 La complessa realtà della normativa italiana in materia di traduzioni di atti giudiziari civili e penali

La normativa italiana in materia di traduzioni di atti giudiziari civili e penali è contenuta rispettivamente nel Codice di Procedura Civile e nel Codice di Procedura Penale.

In **ambito civile**, gli **artt. 122** (Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete) e **123** (Nomina del traduttore) **Cod. proc. civ.**¹⁶² impongono l’uso della lingua italiana durante il processo e la traduzione in italiano dei documenti in lingua straniera.

In **ambito penale**, **gli artt. 143 e ss. Cod. proc. pen.**¹⁶³ trattano la traduzione degli atti durante il processo penale. In particolare, è prevista la nomina di un interprete che possa assistere l’imputato che non conosce la lingua italiana e la nomina di un interprete che possa tradurre i

¹⁵⁹ O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, CEDAM, Milano, 2009, pag. 148.

¹⁶⁰ Art. 122 Cod. proc. civ. (Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete): «In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana».

Art. 123 Cod. proc. civ. (Nomina del traduttore): «Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente».

¹⁶¹ Gli **atti processuali** sono gli atti che si riferiscono alla costituzione e allo svolgimento del processo: citazioni, comparse, perizie, risposte, controricorsi, ordiananze, sentenza, decreti, ecc.

¹⁶² Cfr. nota n. 160-161

¹⁶³ Artt. 143 (Nomina dell’interprete), 144 (Incapacità e incompatibilità dell’interprete), 145 (Ricusazione e astensione dell’interprete), 146 (Conferimento dell’incarico), 147 (Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete) Cod. proc. pen..

documenti prodotti in lingua straniera, anche quando il Giudice, il Pubblico Ministero o l’Ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua da interpretare (art. 143 cod. proc. pen.)¹⁶⁴.

Inoltre, per le **traduzioni stragiudiziali**¹⁶⁵ è necessario fare riferimento al **R.D. 9 luglio 1939, al D.P.R. 396/2000** (artt. 21 e ss.) e al **D.P.R. 445/2000** (artt. 30 e ss.), che stabiliscono che agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata **«una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale»**.

La traduzione può quindi essere eseguita da (Circolare del 15 dicembre 1980, n. 20685/92500):

- Autorità diplomatica o consolare italiana all’estero attraverso i traduttori di riferimento;
- “Traduttore ufficiale”¹⁶⁶.

L’ordinamento italiano prevede, quindi, una serie di disposizioni riguardanti la figura del **traduttore ufficiale** e altre non meglio identificate competenze addette alla traduzione degli atti ed alla successiva dichiarazione di conformità di tali traduzioni.

Per l’ordinamento italiano, affinché la traduzione di un documento straniero possieda il requisito dell’**“ufficialità”** è necessario che sia asseverata.

La perizia o traduzione asseverata, comunemente definita “perizia o traduzione giurata”¹⁶⁷, consiste in una perizia stragiudiziale, della quale l’interprete attesta la corretta e fedele esecuzione, mediante una procedura certificativa detta asseverazione¹⁶⁸. L’**asseverazione** altro non è che la dichiarazione, resa dal traduttore di fronte al Cancelliere di Tribunale o altro Funzionario addetto a tale funzione *«con la quale si afferma di avere tradotto bene e fedelmente il testo in questione, al solo scopo di far conoscere la verità»*¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Art. 143 Cod. proc. pen. (“Traduzione degli atti”): «Nomina dell'interprete.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria».

¹⁶⁵ La perizia stragiudiziale è un esame tecnico redatto da un perito su richiesta di un privato, fuori da un giudizio in corso. La relazione di una perizia stragiudiziale ha sempre forma scritta e, se del caso, deve essere asseverata con giuramento da parte del perito che l’ha redatta (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce *perizia*).

¹⁶⁶ Per la definizione di “traduttore ufficiale” di veda pag. 37 del presente *mémoire*.

¹⁶⁷ http://www.mannonitraduzioni.com/traduttore_giurato/

¹⁶⁸ R.D. n. 1366/1922.

¹⁶⁹ <http://www.aniti.it/peritigiurati/VADEMECUM.pdf>

In sostanza, il traduttore o l’interprete nominati *ad hoc* nel contesto di una procedura giudiziaria sia civile che penale, pronunciano davanti all’Autorità designata la formula “GIURO DI BENE E FEDELMENTE AVER ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI ALLO SCOPO DI FAR CONOSCERE AI GIUDICI LA VERITÀ¹⁷⁰”.

Tuttavia, né il Giudice, né il Cancelliere, né il Pubblico Ufficiale, che ricevono il giuramento prestato dal traduttore, sono tenuti a verificare la “fedeltà” della traduzione effettuata al testo originale. Tale “verifica” avrà luogo solo qualora il traduttore fosse accusato di falsità in atti (artt. 476-493bis C. p.).

Invece, nel caso dei traduttori di riferimento delle Rappresentanze italiane all’estero¹⁷¹, il Console o chi da lui delegato a tale incombenza, rilascia la **dichiarazione di conformità della traduzione** in italiano al testo originale in lingua straniera, ovvero attesta la corrispondenza semantica del documento tradotto con l’originale.

L’asseverazione è quindi una formalità compiuta dal traduttore (o interprete) per mezzo di Autorità a ciò delegate: Cancelliere di Tribunale o altro Ufficiale addetto a tale funzione, compreso l’Ufficio del Giudice di pace.¹⁷²

Il traduttore, perché la traduzione sia resa “asseverata”, deve presentarsi presso l’Ufficio competente e fornire l’atto in lingua straniera, la traduzione in lingua italiana e il verbale di giuramento.¹⁷³

Alcuni Uffici giudiziari¹⁷⁴ delegati all’asseverazione degli atti giudiziari prevedono precise formalità, quali:

- i fogli recanti la traduzione in italiano, incluse le congiunzioni dei fogli, devono essere timbrati e firmati dal traduttore e nell’ultima pagina deve essere indicata la data di redazione del documento;
- qualora nella traduzione vengano omesse alcune parti del testo in lingua originale, è necessario indicare chiaramente quali parti non sono state tradotte;

¹⁷⁰ La formula del giuramento è tratta da: <http://www.aniti.it/peritigiurati/VADEMECUM.pdf>

¹⁷¹ Il rapporto lavorativo che si instaura tra il traduttore di riferimento e il Consolato non è un rapporto di lavoro convenzionale, regolato da specifiche norme. Ciò implica il fatto che il Consolato non è responsabile del lavoro del traduttore.

Il *juré* del presente *mémoire* ribadisce, inoltre, che la pratica relativa alla compilazione delle liste dei traduttori di riferimento varia in funzione dello Stato estero in cui è ubicata l’Autorità diplomatica italiana. Ad esempio, in Giappone è lo stesso Consolato italiano ad eseguire le traduzioni degli atti.

¹⁷² Art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366: «gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere».

¹⁷³ Un esempio di verbale di giuramento è offerto dal Tribunale di Roma al seguente indirizzo:

<http://www.tribunale.roma.it/documentazione/ModuliWordNuovi/Modulo048.doc>

¹⁷⁴ Cfr. nota n. 172.

- i timbri e le firme contenuti nell’atto in lingua straniera devono essere descritti e tradotti. Qualora questi fossero poco chiari nel testo originale è opportuno inserire nella traduzione in lingua italiana espressioni del tipo “timbro illeggibile” o “firma illeggibile”;
- anche le marche da bollo devono essere menzionate dal traduttore.

3.2 La "legalizzazione della traduzione": in cosa consiste?

Oltre alla traduzione in lingua italiana, gli **atti giudiziari** provenienti da ordinamenti stranieri e la cui efficacia deve essere riconosciuta anche in Italia, **richiedono di essere legalizzati**.

In realtà, l’espressione “**legalizzazione della traduzione**” è imprecisa: ad essere legalizzata non è la traduzione in sé, bensì la firma del traduttore. Inoltre, nel caso degli atti stranieri da fare valere in Italia, la legalizzazione interessa anche l’atto originale.

Per legalizzazione si intende una *«attestazione ufficiale, fatta e sottoscritta dal pubblico funzionario a ciò designato, della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa, e quindi della validità del documento»*.¹⁷⁵

In generale, la legalizzazione avviene a cura di Organi centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri Organi o Autorità delegati dallo stesso. Nello specifico, per le firme sugli atti emessi da Autorità straniera, la **legalizzazione** compete alle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

Esistono, tuttavia, accordi internazionali tra vari Stati che dispensano dall’obbligo della legalizzazione della firma del traduttore. In particolare:

- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello Stato Civile (Lussemburgo 26/09/1957)¹⁷⁶, conclusa tra Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Turchia;
- Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977)¹⁷⁷, conclusa tra gli Stati membri della Commissione Internazionale dello Stato civile¹⁷⁸.

¹⁷⁵ <http://www.treccani.it/vocabolario/legalizzazione/>

¹⁷⁶ http://www.anusca-online.com/conv_int/pdf/1957_lussemburgo.pdf

¹⁷⁷ [http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Atene_1977_\(dati\).pdf](http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Atene_1977_(dati).pdf)

¹⁷⁸ «La Commissione internazionale dello stato civile (in sigla, CIEC) è un’organizzazione internazionale istituita nel 1948-49, che ha per obiettivi la promozione della cooperazione internazionale in materia di stato civile e l’agevolazione dell’impiego dei documenti di stato civile attraverso le frontiere. Conta 17 membri (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria), oltre a cinque paesi con il rango di osservatori (Cipro, Lituania, Russia, Slovenia, Svezia)» (<http://www.treccani.it/enciclopedia/commissione-internazionale-dello-stato-civile/>).

Alcuni Stati hanno stipulato, inoltre, accordi multilaterali concernenti la legalizzazione della firma del traduttore. Per esempio, la Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987)¹⁷⁹. Si tratta di un accordo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia, che, pur non essendo entrato in vigore, resta applicabile tra Italia, Francia, Belgio e Danimarca.¹⁸⁰

Inoltre, la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione su atti formati da agenti diplomatici e consolari¹⁸¹), in virtù della «*reciproca fiducia*» degli agenti diplomatici degli Stati membri, ha abolito la legalizzazione sugli atti da questi rilasciati, allo scopo di «*consolidare i vincoli tra i suoi membri* » consentendo l’uso di «*documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali*»¹⁸².

La più importante Convenzione che solleva gli Stati dall’obbligo generale della legalizzazione è, tuttavia, la Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (l’Aja, 05/10/1961)¹⁸³.

Quest’ultima ha istituito il sistema dell’**Apostille**, ovvero si appone una «*timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale dell’autorità*» che è rilasciata «*nel paese aderente, attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante*»¹⁸⁴.

Per gli Stati che hanno aderito a tale Convenzione, non è necessaria la legalizzazione, che, tuttavia, deve essere sostituita dall’Apostille. Difatti, l’art. 3, 2° comma della Convenzione stabilisce che «*la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation* ».

¹⁷⁹ [http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_\(dati\).pdf](http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_(dati).pdf)

¹⁸⁰ O. Lopes Pegna, *I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, CEDAM, Milano, 2009, pag. 147 nota n. 56.

¹⁸¹ Il testo della Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 è consultabile on-line sul sito:

http://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/stato_civile/doc/Convenzione_di_Londra_del_7_giugno_1968.pdf

¹⁸² Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione su atti formati da agenti diplomatici e consolari (Londra del 7 giugno 1968).

¹⁸³ <http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/allegato.asp?ID=589127>

La presente Convenzione è stata ratificata da: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakistan, kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.

¹⁸⁴ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 27. Consultabile sul sito:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

Ogni singolo Stato è quindi libero di stabilire se l’Apostille sia necessaria ed, eventualmente, quali tipologie di atti possono esserne sprovviste.

Le Autorità competenti all’apposizione dell’Apostille sono indicate da ogni singolo Stato.¹⁸⁵

3.3 La nomina dei traduttori e degli interpreti nei procedimenti civili e penali

Nonostante la cosiddetta traduzione specializzata sia ormai diventata una disciplina insegnata a livello universitario, e benché la traduzione giuridica¹⁸⁶ (che per convenzione, in ambito accademico e lavorativo, fa parte della traduzione specializzata), sia insegnata, seppur da pochi anni, negli atenei, quella del traduttore in ambito giuridico è una figura professionale poco regolamentata e spesso misconosciuta.

Con l’espressione “**traduttore ufficiale**” o l’equivalente “**traduttore giurato**” (espressione usata nella Convenzione italo-austriaca per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti notarili, Legge 12 febbraio 1974, n. 71) «*il legislatore ha inteso individuare la generica categoria di coloro che - in Italia o all'estero - essendo dotati di approfondita conoscenza di più lingue, sono anche, in qualsiasi modo, in grado di attribuire particolare attendibilità al frutto del loro lavoro*¹⁸⁷».

Tuttavia, sebbene sia il Codice di Procedura Civile che il Codice di Procedura Penale italiani prevedano per il Giudice la possibilità di essere affiancato da un interprete o da un traduttore durante la fase preliminare ed anche dibattimentale del processo, il Legislatore italiano non fornisce indicazioni atte ad individuazione le qualifiche professionali indispensabili a svolgere gli incarichi di traduttori o interpreti forensi.

Di conseguenza la nomina di questi esperti-periti avviene in modo piuttosto discrezionale¹⁸⁸.

Il Giudice ha la possibilità di nominare l’interprete o il traduttore giudiziario scegliendo liberamente tra i nomi che figurano nell’Albo dei Periti presso il Tribunale o anche al di fuori di questo.

In realtà, in Italia, non esiste un ruolo professionale degli interpreti giudiziari.

¹⁸⁵ Sul sito della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (<http://www.hcch.net/>) è possibile consultare l’elenco delle autorità competenti per ogni Stato che ha aderito alla Convenzione.

¹⁸⁶ Cfr. nota n. 2 e 17.

¹⁸⁷ Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1980, n.20685/92500 concernente “Traduzioni di atti formati all’estero e attestazione della loro conformità all’originale. – Art. 17, L. 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative”.

¹⁸⁸ http://www.aiti.org/system/files/utenti/position_paper_interprete_giudiziario_traduttore_giuridico.pdf

La procedura da seguire per essere nominato Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) si sviluppa in varie fasi, la prima delle quali consiste nella presentazione di alcuni documenti.

In generale, sono richiesti: il titolo di studio conseguito nel particolare ambito richiesto, l’eventuale iscrizione ad una Associazione Professionale, l’iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, un certificato penale e la documentazione relativa ai lavori svolti per le lingue delle quali si richiede l’accredito¹⁸⁹. Successivamente, è necessario attendere l’accoglimento della domanda, per poi procedere all’assolvimento di una serie di adempimenti previsti dagli usi di ogni singola Procura o Tribunale.

L’aspetto preoccupante di questa pratica è costituito dalla **totale mancanza di un valido accertamento** (eseguito da persone di comprovata esperienza e capacità!!) delle competenze dei traduttori e degli interpreti nominati quali periti nel contesto di procedimenti civili e penali.

Quindi ne consegue che, per il momento (2013), non è in nessun modo verificato il livello di conoscenza linguistica e giuridica del soggetto nominato per svolgere l’attività di traduzione o interpretazione in ambito giudiziario.

Volendo indicare le **procedure da seguire per la traduzione di atti giudiziari formati all’estero**, è opportuno citare la **Circolare del Ministero dell’Interno del 15 dicembre 1980**, n. 20685/92500, che si è chiaramente espresso a proposito della **nomina di interpreti e traduttori**, a seguito di alcuni contrasti derivanti da diverse interpretazioni della Legge 11 maggio 1971, n. 390 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme”.

La norma, difatti, impone per **i documenti redatti in altra lingua** la traduzione in italiano ad opera di un **“traduttore ufficiale”**¹⁹⁰.

Vista l’importanza di detta Circolare, si è ritenuto opportuno proporre alcuni passaggi:

«È ben noto che gli ordinamenti di alcuni Stati prevedono una categoria di interpreti abilitati, in via generale, a rilasciare “traduzioni ufficiali” di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato. Una analoga categoria professionale non esiste in Italia; ma non sembra che da ciò possa farsi discendere che soltanto i traduttori ufficiali stranieri sono abilitati a rilasciare traduzioni “ufficiali”, in italiano, di atti formati all’estero in lingua diversa dall’italiana.

[...]

Né sussiste alcun motivo per ritenere che la indicata facoltà debba preesistere al compimento della traduzione – od essere conferita, in via generale, per un numero indeterminato di atti, mediante l’iscrizione in appositi albi o elenchi – dovendosi, anzi, ritenere che il compimento di atti rituali in relazione ad una singola traduzione, al fine di conferirle i crismi della ufficialità, possa dare garanzie maggiori di quelle derivanti da una generale, e generica, abilitazione.

[...]

¹⁸⁹ <http://www.aniti.it/peritigiurati/VADEMECUM.pdf>

¹⁹⁰ Si vedano anche pag. 33 e 37 del presente *mémoire*.

Infatti il nostro ordinamento [italiano, N.d.A.] – proprio per quegli atti che necessitano, per la particolare rilevanza del settore nel quale devono esplicare la loro efficacia documentale, delle massime garanzie – ha preferito il sistema della “ufficializzazione” delle traduzioni caso per caso.

Così come la legge 12 febbraio 1974, n. 71 richiede la traduzione ufficiale sia resa da un “traduttore giurato” – autorizzando quindi la soggettiva identificazione tra “traduttori giurati” e “traduttori ufficiali” – il RDL 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, fornisce la certezza della oggettiva individuazione della “traduzione ufficiale” nella “traduzione giurata”».

Detta Circolare non specifica, tuttavia, una sorta di protocollo in base al quale siano nominabili (e da parte di chi) i “traduttori ufficiali”, indicando specificatamente le metodiche di accertamento delle competenze linguistiche e giuridiche, i titoli e gli esami richiesti per la nomina dei futuri traduttori ed interpreti .

L’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) ha esposto in un *Position Paper* la sua posizione al riguardo, fornendo alcune raccomandazioni «*in merito a questioni inerenti al settore giuridico, pertanto rivolte a tutti gli amministratori di giustizia, le forze dell’ordine, gli interpreti giudiziari e i traduttori giuridici e tutti coloro che si avvalgono dei servizi di interpretazione e traduzione in ambito giudiziario*». ¹⁹¹ Proprio in detto documento AITI sottolinea la mancanza di conoscenza, da parte delle Autorità Giudiziarie, delle Forze dell’ordine, del Legislatore e di tutti coloro che si avvalgono di traduttori e interpreti, del reale profilo professionale di queste figure e dei requisiti fondamentali (di natura linguistica e deontologica) per il corretto svolgimento di un ruolo che richiede grande responsabilità e una formazione specifica.

Altra Associazione che, come AITI, si prefigge lo scopo di ottenere in Italia la regolamentazione dell’attività professionale di traduttore e interprete, è l’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti (A.N.I.T.I.) ¹⁹².

In assenza di specifiche indicazioni legislative, entrambe le Associazioni hanno stilato dei Codici deontologici dedicati al traduttore e all’interprete forense.

Proprio il preambolo del testo proposto dall’A.N.I.T.I. sembra sintetizzare i requisiti che il traduttore e l’interprete forense dovrebbero avere:

«Il traduttore e l’interprete hanno il compito di trasmettere nella lingua in cui traducono gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle loro capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici, sia culturali del testo originale. Il traduttore e l’interprete devono favorire la comunicazione ed il colloquio restando in posizione di neutralità». ¹⁹³

¹⁹¹ <http://www.aiti.org/pubblicazioni/position-paper-linterprete-giudiziario-e-il-traduttore-giuridico> (anno 2009)

¹⁹² <http://www.aniti.it/associazione/associazione.asp>

¹⁹³ http://www.aniti.it/associazione/documenti/Codice%20Deontologico_Definitivo%20approvato%202009.06.07.RTF (anno 2007)

3.4 Prospettive in materia di nomina di traduttori e interpreti in ambito penale con l’entrata in vigore (ottobre 2013) della Direttiva UE 64/2010

Il Consiglio europeo tenutosi a Tempere (Finlandia) il 15 e 16 ottobre 1999 ha stabilito che il reciproco riconoscimento¹⁹⁴ tra Stati delle sentenze e delle altre decisioni di Autorità Giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione Europea in materia civile e penale.

A tal proposito, nel 2000 è stato adottato un programma di misure per la realizzazione del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, al fine non solo di realizzare una stretta collaborazione tra Stati, ma anche di garantire la protezione dei diritti della persona.

Nel 2009 il Consiglio ha adottato un programma “a tappe” per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Il programma comprende misure concernenti:

- il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A) ;
- il diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B) ;
- il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C) ;
- il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) ;
- nonché le garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E).

La Direttiva UE 64/2010 è stata concepita nell’ottica dell’attuazione della misura A.

In particolare, prevede alcune norme comuni in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali. E, soprattutto, impone agli Stati di **adottare misure volte a garantire che l’interpretazione e la traduzione siano «idonee a tutelare l’equità del procedimento; in particolare, gli Stati membri devono istituire uno o più registri di traduttori o interpreti qualificati ed assicurare che essi garantiscano, nello svolgimento del loro incarico, la dovuta riservatezza»**.¹⁹⁵

In sostanza, l’attuazione di tale Direttiva da parte dell’Italia dovrebbe contribuire a chiarire una procedura alquanto complessa, fatta per lo più di definizioni che non trovano un preciso riscontro nella realtà. L’esempio lampante è fornito proprio dalla stessa figura del “**traduttore ufficiale**”¹⁹⁶ di cui si parla nella normativa italiana, ma le cui competenze non sono chiaramente specificate.

¹⁹⁴ Cfr. nota n. 40.

¹⁹⁵ <http://www.osservatoriosullefonti.it/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/ue-la-direttiva-2010/64/ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-20-ottobre-2010-sul-diritto-allinterpretazione-e-alla-traduzione-nei-procedimenti-penali>

¹⁹⁶ Cfr. pag. 37 del presente *mémoire*.

Inoltre, grazie alla Direttiva UE 64/2010 si auspica che l’Italia introduca un meccanismo di verifica e certificazione delle competenze professionali di questi “esperti”, e che dette competenze siano certificate come tali da persone dotate di capacità ed esperienza professionale, specialmente in questo delicatissimo settore della traduzione e dell’interpretazione.

In breve, la realizzazione di tali misure potrebbe rappresentare un importante passo per il mondo della traduzione e dell’interpretazione in ambito legale e giudiziario: muoversi nella direzione di una traduzione di qualità.

Parte II - Traduzione in italiano di una sentenza di divorzio di diritto statunitense in lingua inglese

1. Introduzione all’argomento: lo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo la legge italiana e statunitense

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, comunemente detto **divorzio**¹⁹⁷, è l’istituto giuridico che permette di porre fine al matrimonio tra i coniugi. L’istituto del divorzio è previsto e riconosciuto dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici, ma non è altrettanto riconosciuto da alcune confessioni religiose, tra cui quella cattolica.

Tutti gli ordinamenti giuridici che prevedono la possibilità di porre fine legalmente al vincolo matrimoniale, si sono dotati di Leggi che disciplinano le modalità e i tempi per ottenere il provvedimento giurisdizionale che ne sancisce l’effettività. Tali Leggi variano, a volte anche considerevolmente, da uno Stato all’altro.

Di conseguenza, risulta difficile trattare la materia inglobandola in un discorso generale e universalmente valido. È per tale motivo che, nella prospettiva del presente lavoro di *mémoire*, si è scelto di presentare l’istituto del divorzio soltanto in riferimento agli ordinamenti **italiano e statunitense**.

1.1 Lo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo l’ordinamento italiano

Innanzitutto, è opportuno fare una precisazione di carattere lessicale.

Il termine divorzio, usato nelle legislazioni straniere, non rientra nel lessico del legislatore italiano, che parla, piuttosto, di scioglimento del vincolo matrimoniale, nei casi in cui viene meno il matrimonio contratto con rito civile, e di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.

L’istituto giuridico del divorzio è stato introdotto in Italia con la Legge 1 dicembre 1970 n. 898¹⁹⁸ ed ha subito successive modifiche con la Legge 1 agosto 1978 n. 436¹⁹⁹, la Legge 6 marzo 1987 n. 74²⁰⁰ e con il D. L. 14 marzo 2005 n. 35²⁰¹ convertito in Legge 14 maggio 2005 n. 80.²⁰²

¹⁹⁷ Con il termine divorzio «usato nelle legislazioni straniere, ma non in quella italiana, si fa comunemente riferimento ai casi di scioglimento del matrimonio previsti dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898» (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce *divorzio*).

¹⁹⁸ Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41744>).

¹⁹⁹ Norme integrative della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (<http://www.insieme.it/legge-436-1978.html>).

²⁰⁰ Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74@originale>).

Il divorzio presuppone, quindi, un matrimonio valido ed ha effetti *ex nunc*²⁰³, cioè a decorrere dalla data della sentenza irrevocabile che lo pronuncia.

In particolare il Giudice, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi, pronuncia lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nel caso di matrimonio celebrato con rito civile. Nel caso di unione matrimoniale celebrata con rito religioso, l’Autorità Giudiziaria pronuncia, invece, la cessazione degli effetti civili²⁰⁴ del matrimonio. Tale distinzione è dovuta al fatto che la religione cattolica si oppone al divorzio, nella convinzione che il vincolo matrimoniale resti indissolubile per la Chiesa. Di conseguenza, con la pronuncia di un provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vengono meno per i coniugi i diritti e i doveri derivanti dall’unione civile, mentre rimangono validi quelli di carattere religioso.

La domanda per il divorzio può essere presentata al Giudice dai coniugi congiuntamente o separatamente qualora esistano determinate condizioni, in base all’art. 3 della L. n. 898 dell’1 dicembre 1970²⁰⁵.

Sia per il divorzio congiunto che per quello giudiziale, l’Autorità Giudiziaria oltre ad emettere una sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili²⁰⁶, ordina all’Ufficiale di Stato Civile, del luogo dove il matrimonio era stato trascritto al momento della celebrazione, l’annotazione²⁰⁷ della sentenza e quindi l’aggiornamento²⁰⁸ dei Pubblici registri di Stato Civile.

In seguito all’aggiornamento degli archivi dello Stato Civile, i coniugi riacquistano la libertà di stato, cioè possono nuovamente contrarre matrimonio e la moglie riacquista anche il cognome da nubile.

Il Legislatore italiano del 1970 ha disposto (L. 1 dicembre 1970, n. 898) che lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere pronunciato se è accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta per via di una delle cause previste (art. 3 L. 1

²⁰¹ Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/62/1.htm>).

²⁰² Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (<http://www.camera.it/parlam/leggi/050801.htm>).

²⁰³ Locuzione latina che letteralmente significa «d’ora in poi».

²⁰⁴ La cessazione degli effetti civili del matrimonio è pronunciata nei casi di matrimonio celebrato col rito religioso. Difatti, in tali casi l’Autorità Giudiziaria italiana non può sciogliere il matrimonio religioso, ma solo intervenire sugli effetti civili. In sostanza, con la pronuncia suddetta, il matrimonio «*cessa di produrre gli effetti civili stabiliti dall’ordinamento giuridico italiano, ma resto integro agli effetti del proprio culto*». (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce *Matrimonio*)

²⁰⁵ Art. 3 Legge 1 dicembre 1970, n. 898: Domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

²⁰⁶ *Cfr.* nota n. 204.

²⁰⁷ *Cfr.* nota n. 106.

²⁰⁸ *Cfr.* nota n. 58.

dicembre 1970, n. 898), tra cui la separazione personale dei coniugi protrattasi per almeno tre anni consecutivi.

Per separazione personale dei coniugi si intende la separazione giudiziale o consensuale, e non la separazione di fatto, che, trattandosi di una mera realtà fattuale, non ha alcuna rilevanza per il diritto.

1.2 Il divorzio secondo la normativa statunitense

Negli Stati Uniti ogni singolo Stato è dotato di proprie leggi che disciplinano la procedura per l’ottenimento del divorzio.

In particolare, la *Supreme Court* (Corte Suprema) dello Stato di New York ha pronunciato l’atto denominato *Findings and Judgment - Action for divorce* (Conclusioni e decisione - Causa di divorzio). Invece, l’atto denominato *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è stato emesso dalla *Trial Court* (Corte Dibattimentale) dello Stato del Massachusetts.

Per “divorzio” s’intende lo «scioglimento del matrimonio disposto da un Tribunale»²⁰⁹, ovvero «una decisione che scioglie un matrimonio, interrompendo il rapporto giuridico tra i coniugi».²¹⁰

In passato la normativa statunitense distingueva il *divorce a vinculo matrimonii*, che consisteva nel divorzio vero e proprio, dal *divorce a menso et thoro*, ovvero la separazione personale dei coniugi.

Attualmente le Corti statunitensi riconoscono due tipologie di *divorce*:

- l’*absolute divorce*, ovvero lo scioglimento totale del matrimonio che svincola i coniugi da qualsivoglia obbligo reciproco derivante dal matrimonio e permette loro di contrarre una nuova unione.
- il *limited divorce* detto anche *legal separation*. In realtà, si tratta di una forma di “separazione giudiziale” fra i coniugi pronunciata in assenza delle condizioni necessarie per lo scioglimento del matrimonio.

I motivi in base ai quali può essere richiesto il divorzio, seppur dettati da leggi interne ai singoli Stati, sono essenzialmente:²¹¹

²⁰⁹ **Divorce:** «*dissolution of marriage by order of a court*» (C. Rossini, *English as a Legal Language*, Kluwer Law International, London, 1998, voce *divorce*).

²¹⁰ **Divorce:** «*a judgment that dissolves a marriage, terminating the legal relationship between the spouses*» (S. M. Sheppard, *The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary*, Wolters Kluwer Law & Business, United States of America, 2011, voce *divorce*).

²¹¹ Domestic Relations Law (DRL) 170.

- la cattiva condotta di uno dei coniugi: maltrattamento fisico o psicologico dell'altro coniuge, infedeltà, abbandono, prolungata reclusione, incapacità o indisponibilità al congiungimento carnale.
- l'impossibilità di proseguire l'unione coniugale: esistenza di differenze o incompatibilità irrisolvibili.

Nel primo caso si parla di *at-fault divorce* (letteralmente matrimonio per colpa) e si tratta di una tipologia prevista solo da alcuni Stati, mentre nel secondo caso si richiede il *no-fault divorce* (letteralmente matrimonio senza colpa), contemplato da tutti gli Stati, seppur con qualche differenza tra Stato e Stato.²¹²

Passando alla situazione specifica dello **Stato di New York**, le condizioni che consentono ad uno dei coniugi di richiedere il divorzio sono:

- *Il trattamento crudele e disumano subito dall'attore da parte del convenuto tale che il comportamento del convenuto metta in pericolo il benessere fisico e mentale dell'attore, rendendo la convivenza con il convenuto pericolosa o inadatta per l'attore.*
- *L'abbandono dell'attore da parte del convenuto per un periodo di uno o più anni.*
- *La reclusione del convenuto per un periodo di tre o più anni consecutivi successivamente al matrimonio tra attore e convenuto.*
- *Il compimento di un atto di adulterio, purché l'adulterio [...] sia definito dal presente come il compimento di un atto di rapporto sessuale o di rapporto sessuale anomalo, avuto volontariamente dal convenuto, con una persona diversa dall'attore dopo il matrimonio tra attore e convenuto.*
- *Il marito e la moglie hanno vissuto in luoghi diversi sulla base di un decreto o una sentenza di separazione per un periodo di uno o più anni successivi al riconoscimento di tale decreto o sentenza, ed è stata presentata dall'attore la prova sufficiente che egli o ella ha sostanzialmente eseguito tutti i termini e le condizioni di detto decreto o sentenza.*
- *Il marito e la moglie hanno vissuto separatamente e in luoghi diversi sulla base di un accordo scritto di separazione, [...] per un periodo di uno o più anni successivi all'omologazione di detto accordo ed è stata presentata dall'attore la prova sufficiente che egli o ella ha sostanzialmente eseguito tutti i termini e le condizioni di detto accordo. Tale accordo dovrà essere depositato presso la cancelleria del luogo di residenza delle parti²¹³.*

²¹² Ci si riferisce, in particolare, al periodo di separazione personale dei coniugi previsto dalla legge di alcuni Stati, prima che possa essere chiesto il divorzio vero e proprio.

²¹³ «*The cruel and inhuman treatment of the plaintiff by the defendant such that the conduct of the defendant so endangers the physical or mental well-being of the plaintiff as renders it unsafe or improper for the plaintiff to cohabit with the defendant.*

The abandonment of the plaintiff by the defendant for a period of one or more years.

The confinement of the defendant in prison for a period of three or more consecutive years after the marriage of plaintiff and defendant.

The commission of an act of adultery, provided that adultery [...] is hereby defined as the commission of an act of sexual or deviate sexual intercourse, voluntarily performed by the defendant, with a person other than the plaintiff after the marriage of plaintiff and defendant.

The husband and wife have lived apart pursuant to a decree or judgment of separation for a period of one or more years after the granting of such decree or judgment, and satisfactory proof has been submitted by the plaintiff that he or she has substantially performed all the terms and conditions of such decree or judgment.

The husband and wife have lived separate and apart pursuant to a written agreement of separation, [...] for a period of one or more years after the execution of such agreement and satisfactory proof has been submitted by the plaintiff that he or she has substantially performed all the terms and conditions of such agreement. Such agreement shall be filed in the office of the clerk of the county wherein either party resides.

The relationship between husband and wife has broken down irretrievably for a period of at least six months, provided that one party has so stated under oath» (DRL 170).

- *Allorquando l’unione tra marito e moglie è irrimediabilmente compromessa per un periodo di almeno sei mesi, purché una delle parti lo abbia dichiarato sotto giuramento.*

Altra distinzione proposta dalla legislazione dello Stato di New York (DRL 170) è quella fra *contested divorce* (letteralmente, matrimonio contestato), ovvero quando uno dei coniugi si oppone allo scioglimento del vincolo matrimoniale, e *uncontested divorce* (letteralmente, matrimonio non contestato) quando, invece, i coniugi acconsentono alla cessazione della loro unione e, di comune accordo, definiscono le condizioni relative agli aspetti economici e all’affidamento dei figli.

La particolarità da segnalare è che, diversamente da quanto avviene in Italia, qualora i coniugi intendano chiedere congiuntamente la pronuncia di divorzio, possono personalmente avviare la causa di divorzio e seguirla fino alla conclusione, senza l’assistenza di un avvocato.

Difatti, la Corte dello Stato di New York mette a disposizione, sul proprio sito internet, un “pacchetto” completo contenente tutte le informazioni necessarie riguardanti i tempi, le formalità e la procedura previsti, oltre ai formulari e documenti in formato elettronico, direttamente scaricabili e stampabili²¹⁴.

Un elemento interessante da analizzare è la possibilità che i coniugi vivano separati in base ad un *Agreement of Separation*, ovvero un Accordo di Separazione. Quest’ultimo consiste in un documento scritto contenente le volontà comuni dei coniugi che disciplinano tutti i rapporti familiari: potestà genitoriale, assistenza economica nei confronti dei figli, sostentamento del coniuge, divisione dei beni della coppia, responsabilità derivanti da debiti e dal pagamento delle tasse, e altro.

In sostanza, si tratta di una sorta di “Convenzione” o accordo, ovvero un atto pubblico²¹⁵ relativo all’assetto dei rapporti familiari.

Un’attenzione particolare merita, inoltre, la normativa in materia di divorzio vigente nello Stato del Massachusetts.

Le forme del divorzio e le modalità previste per la richiesta da parte dei coniugi non si allontanano da quelle riconosciute negli altri Stati.

²¹⁴ <http://www.nycourts.gov/divorce/forms.shtml>

²¹⁵ Per atto pubblico si intende un «documento redatto, con le richieste formalità, da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Esso fa piena prova fino a querela di falso sia relativamente alla provenienza del documento (cioè Pubblico Ufficiale che lo ha formato), che alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti in esso risultanti come avvenuti in presenza del Pubblico Ufficiale o da lui compiuti» (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce *atto pubblico*). La materia è disciplinata dagli artt. 2699-2701 del Codice civile italiano.

Tuttavia, le *General Laws* (Disposizioni legislative Generali) del Massachusetts prevedono che le «*sentenze di divorzio di primo grado non sono definitive e lo diventeranno una volta trascorsi novanta giorni [...]»*²¹⁶. In sostanza, la causa di divorzio si conclude con la pronuncia da parte del Tribunale competente di una sentenza provvisoria, ovvero un provvedimento intermedio, detto appunto *nisi* (espressione latina che vuol dire *a meno che non*), che, trascorsi novanta giorni dalla trascrizione della sentenza nei registri della Corte, diviene definitiva e quindi *absolute*, a meno che una delle parti non la impugni o ne chieda la revoca.

Quando la sentenza che dichiara il **divorzio è definitiva e passata in giudicato**²¹⁷ (*absolute*), gli ex coniugi possono procedere alla trascrizione del loro “nuovo stato civile”.²¹⁸

²¹⁶ «*judgments of divorce shall in the first instance be judgments nisi and shall become absolute after the expiration of ninety days [...]»* (Disposizioni legislative generali, capitolo 208, sezione 21)

²¹⁷ Sentenza che definisce il giudizio non più assoggettabile ad impugnazione (art 324 c.p.c. –Delle Impugnazioni): si considera passata in giudicato la sentenza non più assoggettabile a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art 395. Inoltre, l’art 2909 c.c considera la decisione contenuta nelle sentenze formalmente passate in giudicato come vincolante per le parti.

²¹⁸ «*After a judgment of divorce has become absolute, either party may marry again as if the other were dead»* (Disposizioni legislative generali, capitolo 208, sezione 24)

2. Analisi giuridica dei testi denominati *Findings and Judgment-Action for divorce* (Conclusioni e decisione – Causa di divorzio) e *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato)

Nel caso in esame, l'atto denominato *Findings and judgment* (Conclusioni e decisione) è un atto di natura processuale civile dell'ordinamento statunitense, emesso dall'Autorità Giudiziaria dello Stato di New York, che conclude un procedimento avente per oggetto lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Come tutte le decisioni emesse da un Tribunale, anche la sentenza oggetto di traduzione del presente lavoro è composta da due parti: *findings* e *judgment*.

La parte denominata *Findings* è composta da:

- *Findings of fact*, la cui definizione per l'ordinamento statunitense è: «*the decision or opinion of the judge or jury regarding the issues of fact in a lawsuit. Those opinions and decisions regarding the issues of fact are relevant in arriving at a judgment in the lawsuit*»²¹⁹ [la decisione o l'opinione elaborata dal giudice o dalla giuria sui fatti dedotti in causa come prova. Tali opinioni e decisioni riguardanti i fatti dedotti in causa sono rilevanti ai fini della sentenza della causa]».
- *Conclusions of law*, la cui definizione per l'ordinamento statunitense è: «*a determination by a judge or ruling authority regarding the law that applies in a particular case. It is opposed to a finding of fact, which interprets the factual circumstances to which the law is to be applied*».²²⁰ [l'accertamento del diritto applicabile in un particolare caso, eseguito dal giudice o da un'autorità giudicante. Si distingue dalla decisione concernente i fatti (*findings of fact*), in quanto quest'ultima ha per oggetto la rilevanza giuridica dei fatti (*factual circumstances*) dedotti in causa come prova]

Il *judgment* per l'ordinamento statunitense è «*A decree ruling on a matter, imposing a sentence, or granting a remedy. A judgment is the order ruling to grant or deny relief in any matter pending before court*».²²¹ [Un provvedimento che dispone relativamente al merito di una causa, disponendo una condanna o riconoscendo un risarcimento. Una sentenza contiene una disposizione che decide sull'accoglimento o il rifiuto del provvedimento giudiziario richiesto al giudice dalle parti di una causa pendente difronte ad una corte].

In sostanza, si tratta del provvedimento con il quale l'Autorità Giudiziaria adempie la sua funzione giurisdizionale decisoria, che pone fine alla controversia civile.

Tale provvedimento decisorio contiene:

²¹⁹ Definizione tratta da: <http://definitions.uslegal.com/f/findings-of-fact/>

²²⁰ Definizione tratta da: <http://definitions.uslegal.com/c/conclusion-of-law/>

²²¹ Definizione tratta da: S. M. Sheppard, The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary, Wolters Kluwer Law & Business, United States of America, 2011, voce *judgment*.

- l’esposizione delle conclusioni relative ai fatti (*findings of fact*) e delle deduzioni di diritto (*conclusions of law*), sulla base delle quali il Giudice ha assunto la decisione;
- la decisione (*judgment*) emessa dal Giudice.

Anche l’ordinamento italiano prevede che nel provvedimento finale emesso dall’Autorità Giudiziaria siano brevemente esposti «i motivi in fatto e in diritto della decisione»²²² oltre al “dispositivo”²²³ della decisione. La sentenza è quindi composta da varie parti nelle quali sono riassunte le circostanze ed i fatti esposti dalle parti e i provvedimenti da queste richiesti; seguono le deduzioni di diritto: il Giudice, nella sentenza, indica quali fra le predette circostanze sono ritenute idonee al fine della pronuncia. Infine indica la propria decisione.

L’atto denominato *Findings and Judgment-Action for divorce* (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio), è «*a document signed by the court granting the divorce*»²²⁴ [un atto sottoscritto dalla corte che emette la sentenza di divorzio].

La struttura del *Findings and Judgment of divorce* è pressoché identica in ogni giurisdizione statale.

Nel caso in esame, l’atto denominato *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è un provvedimento emesso da una corte dello Stato del Massachusetts.

In taluni Stati, tra cui quello del Massachusetts, la pronuncia del divorzio assume la natura di **sentenza non definitiva**, ovvero *judgment nisi* (*General Laws* capitolo 208, sezione 21).

Per quest’ultimo s’intende: «*a judgment that is not final or absolute. A judgment nisi is an intermediate judgment which will become final unless a party appeals or formally requests the court to set it aside. When courts grant divorces, their judgments are not final until the expiration of a statutory “waiting period” known as the nisi period. It begins when the judgment nisi enters and ends upon entry*»²²⁵ of the “*judgment absolute*” on the docket»²²⁶ [una sentenza che non è quella definitiva o passata in giudicato. Una sentenza non definitiva è una sentenza intermedia che diverrà definitiva a meno che una parte la impugni o richieda formalmente al Tribunale di annullarla. Quando i Tribunali pronunciano il divorzio, le sentenze non sono definitive fino alla scadenza di un “periodo di attesa” previsto dalla legge denominato periodo *nisi*. Questo ha inizio quando la

²²² Art. 132 del Codice di procedura civile (Contenuto della sentenza).

²²³ Il **dispositivo della sentenza** è la parte del provvedimento decisorio in cui il giudice enuncia la sua decisione.

²²⁴ Definizione tratta dal glossario dei termini giuridici proposto dall’*Unified Court System* dello Stato di New York e consultabile online sul sito: http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce

²²⁵ To entry a judgment on the docket: «*To enter the dates of judicial proceedings scheduled for trial in a book kept by a court*» [inserire i dati relativi ai procedimenti giudiziari previsti per il dibattimento in un registro tenuto dalla corte] (<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/docket>).

²²⁶ Definizione tratta da: <http://definitions.uslegal.com/j/judgment-nisi/>

sentenza non definitiva è depositata e termina quando “la sentenza passata in giudicato” è registrata presso la Cancelleria].

In sostanza, il giudice pronuncia il divorzio mediante un provvedimento con efficacia sospesa, che diventa “definitivo” (*absolute*) una volta trascorsi i termini per eventuali opposizioni (*General Laws* capitolo 208, sezione 21).

Il termine *nisi*, di origine latina, significa proprio “a meno che non” e si riferisce alla possibilità, per il coniuge convenuto, di impugnare il divorzio.

Solo quando il provvedimento che sancisce lo scioglimento del vincolo matrimoniale diventa definitivo, gli ex coniugi potranno nuovamente sposarsi.

L’atto denominato *Findings and judgment-Action for divorce* (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio) è composto da quattro pagine.

La prima facciata dell’atto riporta le informazioni essenziali concernenti il procedimento: l’indicazione del Tribunale adito, l’identità delle parti, la tipologia di provvedimento (*Findings and Conclusions*), il timbro comprovante il deposito della sentenza presso la Cancelleria della Corte adita.

Inoltre, sempre sulla prima facciata, sono presenti due ulteriori atti, che sono parte integrante della sentenza di divorzio.

Il primo, detto *Notice of entry* (Avviso di deposito), è un atto che la parte attrice o il suo legale, notifica, unitamente al testo della sentenza sottoscritta dal Giudice, al coniuge convenuto per comunicargli che detta sentenza è stata ufficialmente trascritta nell’*Office of the Clerk* (Cancelleria) della Corte.

Il secondo, il *Notice of settlement* (Avviso di rinvio per decisione), indica la data di notifica alle parti (a cura del Cancelliere della Corte) dell’avviso di rinvio della causa per la sentenza definitiva.

Nella **seconda pagina** ha inizio il testo vero e proprio del provvedimento. In particolare, la moglie, parte attrice, chiede che sia pronunciato il divorzio definitivo, in quanto la coppia ha vissuto separatamente e in luoghi diversi per uno o più anni, sulla base di un accordo di separazione.

La Corte Suprema dello Stato di New York accorda il divorzio in base alle richieste presentate dalla parte attrice.

L’atto denominato *Certificate of divorce absolute*²²⁷ (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è un provvedimento emesso dalla Corte dello Stato del Massachusetts, che pronuncia con effetto definitivo, quindi non più modificabile, lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

²²⁷ Cfr. anche pag. 44 e 49 del presente *mémoire*.

L’atto è costituito da una sola pagina, recante l’identità dei coniugi, il Tribunale che ha emesso la sentenza e tutte le informazioni riguardanti il procedimento (numero della causa, data del deposito presso la Cancelleria della Corte).

Il destinatario dell’atto denominato *Findings and judgment-Action for divorce* (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio) risulta essere in primo luogo la Corte Suprema della Contea di Queens. Il timbro apposto sulla prima pagina mostra, difatti, che la sentenza è stata depositata e registrata presso la Cancelleria della Corte.

L’atto denominato *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è notificato alle parti in causa, ovvero agli ex coniugi divorziati.

Sono, inoltre, destinatari del provvedimento le Autorità e tutti coloro che necessitano di sapere che i coniugi sono ufficialmente divorziati.

Il *Findings and judgment-Action for divorce* (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio) è stato redatto dall’avvocato di parte attrice.

Il *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è un atto proveniente dal Tribunale competente in materia di diritto di famiglia e di successioni della Corte dibattimentale, Contea di Assex, Stato del Massachusetts.

Fonti consultate per eseguire l’analisi giuridica degli atti denominati *Findings and judgment-Action for Divorce* (Conclusioni e decisione-Causa di divorzio) e *Certificate of divorce absolute* (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato)

Per la ricerca giuridico-semantiche sono stati impiegati i seguenti testi:

- <http://definitions.uslegal.com/j/judgment-of-divorce/>
- <http://definitions.uslegal.com/j/judgment-nisi/>
- <http://law.onecle.com/massachusetts/208/>
- <http://definitions.uslegal.com/f/findings-of-fact/>
- <http://definitions.uslegal.com/c/conclusion-of-law/>
- http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce
- S. M. Sheppard, *The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary*, Wolters Kluwer Law & Business, United States of America, 2011, voce *judgment*

Per la ricerca lessicale sono state consultate le seguenti fonti:

- **dispositivo:** <http://www.etimo.it/?term=dispositivo&find=Cerca>
<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=532&dizionario=1>

3. Testo originale del Findings and Judgment-Action for Divorce

NOTICE OF ENTRY

Sir:-Please take notice that the within is a (certified) true copy of a duly entered in the office of the clerk of the within named court on 19

Dated,

Yours, etc.,

THOMAS J. ADAMS, JR.

Attorney for

Office and Post Office Address
114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND HILL, N. Y. 11418

To

Attorney(s) for

NOTICE OF SETTLEMENT

Sir:-Please take notice that an order

of which the within is a true copy will be presented for settlement to the Hon.

one of the judges of the within named Court, at

on 19

at M.

Dated,

Yours, etc.,

THOMAS J. ADAMS, JR.

Attorney for

Office and Post Office Address
114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND HILL, N. Y. 11418

To

Attorney(s) for

Index No.

Year 19

SUPREME COURT:QUEENS COUNTY

ROSANNA T. HAMILTON,
Plaintiff,

-against-

ROBERT S. HAMILTON,
Defendant

FINDINGS AND JUDGMENT
ACTION FOR DIVORCE

THOMAS J. ADAMS, JR.
Plaintiff

Attorney for

Office and Post Office Address, Telephone
114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND HILL, N. Y. 11418
847-4572

To

Attorney(s) for

Service of a copy of the within

is hereby admitted.

Dated,

Attorney(s) for

RECEIVED

1981 JUN 25 8:12 AM '81

QUEENS COUNTY CLERK
FILED RECORDED

4942
1981

At a Special Term, Part 5 of the Supreme Court of the State of New York, held in and for the County of Queens, at the General Court-house, 88-11 Sutphin Boulevard, Jamaica, Queens County, New York, on the 22 day of Jan 1982.

P R E S E N T :

HON. HON. AARON F. GOLDSTEIN
Justice

RC [redacted] T. [redacted]
Plaintiff,

Index No. 494381

-against-

R [redacted] S. H [redacted],
Defendant.

FINDINGS
and
JUDGMENT

Calendar No. 110 39194

4943
1981
3

Plaintiff, RC [redacted] T. H [redacted], having brought this action for a judgment of absolute divorce by reason of having lived separate and apart from the defendant pursuant to a separation agreement for a period of one or more years and the summons bearing the notation "Action for a Divorce" having been duly served upon the defendant personally and the defendant not having answered although his time to do so has fully expired and it appearing from written testimony that the defendant is not in the Military Service of the United States, and the plaintiff having applied to this court, at a Special Term Part 5 thereof, for judgment for the relief demanded in the complaint, and the matter having been set down for submission on January 19, 1982 and plaintiff having on that day presented written proof of ser-

1.

vice and in support of the essential allegations of the complaint, and such proof having been considered by me, and a ~~motion having been made by plaintiff to conform~~ ^{HAVING BEEN CONSIDERED} the pleadings to the proof ~~presented and the said motion having been granted~~, I FIND AND DECIDE AS FOLLOWS:

FINDINGS OF FACT

1st: That plaintiff and defendant were both over the age of eighteen years when this action was commenced.

2nd: That at the time of the commencement of this action and for a continuous period of at least one year immediately preceding such commencement, plaintiff resided in this State and the parties were married in this State.

3rd: That plaintiff and defendant were married on December 2, 1972, in the City and State of New York.

4th: That there are no issue of the marriage.

5th: That on or about March 13, 1980, plaintiff and defendant entered into an Agreement of Separation and a ~~motion~~ ^{copy} thereof was filed in the Office of the Clerk of the County of Queens on April 7, 1981 and the plaintiff and defendant have been living separate and apart for a period of one consecutive year after said filing and have not lived together as husband and wife since that time and up to the commencement of this action.

4943
1981
5

CONCLUSIONS OF LAW

I. That jurisdiction as required by section 230 of the Domestic Relations Law has been obtained.

II. That plaintiff is entitled to judgment of divorce and to the granting of the incidental relief awarded herein.

JUDGMENT

NOW, on motion of THOMAS J. ADAMS, JR., attorney for the plaintiff, it is

ADJUDGED AND DECREED that the marriage between R [REDACTED] T. H. [REDACTED] plaintiff, and R [REDACTED] S. H. [REDACTED] defendant, is dissolved by reason of their having lived separate and apart under an Agreement of Separation for a period of one ~~consecutive~~ year ~~or more~~ and it is further

ORDERED, ADJUDGED AND DECREED that the Separation Agreement entered into between the parties on the 13th day of March, 1980, a copy of which is on file with the Court, shall survive and shall not be merged in this judgment, and the Court retains jurisdiction of the matter, concurrently with the Family Court, for the purpose of specifically enforcing such of the provisions of the Agreement as are capable of specific enforcement or, to the extent permitted by law, of making such further decree with respect to maintenance as it finds appropriate under the circumstances existing at the time application for that purpose is made to it, or both, and it is further

ORDERED that the Wife may resume her maiden name.

ENTER,

No. 200793

STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF QUEENS,
SS: L. ALEXIS CUFFEE,
FIRST DEPUTY COUNTY CLERK
QUEENS COUNTY,
DO HEREBY CERTIFY
THAT I HAVE COMPARED
THIS COPY WITH THE
ORIGINAL FILED OR

RECORDED IN MY OFFICE
ON

8/23/11

AND THAT IT IS A
CORRECT TRANSCRIPT
THEREFROM AND OF
THE WHOLE OF THE
ORIGINAL.

WITNESS MY HAND
AND SEAL OF SAID
COUNTY AND COURT ON

03.22.2011

Alexis Cuffee

4943
171
5

no

MAINTENANCE
CLEAR

John J. Durante
Clerk

3.

4. Testo originale del Certificate of Divorce Absolute

CERTIFICATE OF DIVORCE ABSOLUTE	Docket No. ES00D1658DV1	Commonwealth of Massachusetts The Trial Court Probate and Family Court
A [REDACTED] G [REDACTED] vs. J [REDACTED] G [REDACTED]		
I, Pamela A Casey O'Brien, Register of Essex Probate and Family Court, certify that, a Judgment of Divorce Nisi was entered by the Court in the above mentioned case for cause which is fully set forth in the decree on file in the Court.		Essex Probate and Family Court 36 Federal Street Salem, MA 01970 (978)744-1020
I further certify that on <u>March 21, 2001</u> ninety days having expired since the entry of the divorce nisi and the Court not having otherwise ordered, said Judgment of Divorce became Absolute.		

WITNESS, Pamela A Casey O'Brien, Register of said County at Essex Probate and Family Court.

Date: August 22, 2011

Pamela Casey O'Brien
 Register of Probate

GENERAL LAWS, c. 208, section 21. "Judgments of divorce shall in the first instance be judgments nisi and shall become absolute after the expiration of ninety days from the entry thereof, unless the court, within said period, for sufficient cause, upon application of any party to the action otherwise orders. After the entry of a judgment nisi, the action shall not be dismissed or discontinued on motion of either party except upon such terms, if any, as the court may order after notice to the other party and a hearing, unless there has been filed with the court a memorandum signed by both parties, wherein they agree to such disposition of the action."

Note: Divorces entered prior to December 4, 1984 become absolute after the expiration of six months.

GENERAL LAWS, c. 208, section 24. "After a judgment of divorce has become absolute, either party may marry again as if the other were dead."

5. Testo tradotto: *Findings and Judgment-Action for Divorce* (Conclusioni e Decisione-Causa di divorzio)

==== AVVISO DI DEPOSITOⁱ ====

Si avvisa il Sig. – che la presente è una copia (*certificata*) autentica debitamente depositata presso la cancelleria di questa corte, il 19

Data,

A cura di
THOMAS J. ADAMS, jr
Avvocato di

Indirizzo dello Studio legale e dell'Ufficio postale

114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND Hill, N.Y. 11418

A

Avvocato(i) di

==== AVVISO DI RINVIO PER DECISIONEⁱⁱ ====

Si avvisa il Sig.- che un provvedimento,

di cui quella acclusa è una copia autentica sarà presentato per la decisione all'III.mo

uno dei giudici della presente corte, presso

il 19

(*dato illeggibile*) M.

Data,

A cura di
THOMAS J. ADAMAS, jr
Avvocato di

Indirizzo dello Studio legale e dell'Ufficio Postale

114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND Hill, N.Y. 11418

A

Avvocato(i) di

N. di Ruoloⁱⁱⁱ Anno 19

CORTE SUPREMA: CONTEA
DI QUEENS

Rxxxxxxx T. Hxxxxxxx

Parte attrice

- contro -

Rxxxxx S. Hxxxxxxx

Convenuto

=====
CONCLUSIONI E DECISIONE^{iv}
CAUSA DI DIVORZIO
=====

THOMAS J. ADAMS, jr

Avvocato di

Parte attrice

Indirizzo dello Studio legale e della Reception,

Telefono

114-06 Jamaica Avenue
RICHMOND Hill, N.Y. 11418
547-4572

=====
A

Avvocato(i) di

È consentito il rilascio di una copia

del presente atto

Data,

=====
Avvocato(i) di

=====
(*dati illeggibili*)
=====

[TIMBRO]

RICEVUTO^v
25 GEN. '82
(dato illeggibile)

CANCELLERIA
CONTEA DI QUEENS
DEPOSITATO
ARCHIVIATO

4943

1981

Alla Divisione Speciale^{vi}, Sezione 5 della
Corte Suprema dello Stato di New
York, operante nella e per la Contea
di Queens, Palazzo
di Giustizia, 88-11 Sutphin Boulevard,
Jamaica, Contea di Queens, New York
il giorno 22 del mese di *gen*
19842

SONO PRESENTI :

ILL.MO ILL.MO AARON F. GOLDSTEIN

Giudice

----- X

RXXXXXX T. HXXXXXXX,

Parte attrice,

N. di ruolo 4943/ 81

- contro -

CONCLUSIONI

e

RXXXXX S. HXXXXXXX,

DECISIONE^{vii}

Convenuto,

N. progressivo di causa^{viii} *MU39194*

----- X

Avendo la parte attrice, RXXXXXX T. HXXXXXXX, dato avvio al presente procedimento perché fosse pronunciata una sentenza^{ix} definitiva^x di divorzio, in base al fatto di aver vissuto separatamente e in luogo diverso da quello del convenuto per un periodo continuativo di uno o più anni, come stabilito nell'accordo di separazione^{xi}; ed essendo l'avviso di comparizione^{xii}, recante l'indicazione "Causa di divorzio", debitamente e personalmente notificato al convenuto ed essendo questo scaduto non avendo il convenuto risposto entro i termini accordati; e risultando dalle testimonianze scritte che il convenuto non sta prestando Servizio Militare negli Stati Uniti; ed avendo pertanto la parte attrice depositato la citazione presso la Divisione Speciale Sezione 5 della presente corte, al fine di emettere i provvedimenti ivi richiesti; ed essendo la causa rinviata a sentenza (decisione definitiva) il *19 gennaio 1982*

e avendo la parte attrice prodotto lo stesso giorno la prova scritta dell'avvenuta notifica^{xiii}

1.

e a sostegno delle pretese^{xiv} da questa formulate nella citazione^{xv}; ed essendo stata tale prova da me valutata *conforme*, ~~essendo stata proposta un'istanza di parte attrice per rendere alla~~ prova presentata nelle memorie^{xvi} ~~ed essendo stata detta istanza depositata~~. DICHIARO E STABILISCO COME SEGUE:

CONCLUSIONI RELATIVE AI FATTI^{xvii}

1°: La parte attrice e il convenuto avevano superato entrambi i 18 anni di età quando è stata avviata la presente causa.

2°: La parte attrice risiedeva in detto Stato e le parti erano coniugate in detto Stato, nel momento in cui ha avuto inizio la presente causa e per un periodo continuativo di almeno un anno precedente a tale inizio.

3°: La parte attrice e il convenuto avevano contratto matrimonio nella Città e nello Stato di New York, il 2 dicembre 1972.

4°: Non vi sono altri fatti in contestazione relativi al matrimonio^{xviii}.

5°: All'incirca il 13 marzo 1980, la parte attrice e il convenuto stipulavano un Accordo di Separazione e una (*informazione cancellata*) *copia* è stata quindi depositata in data 7 aprile 1981 presso la Cancelleria della Contea di Queens; e la parte attrice e il convenuto hanno vissuto separatamente e in luoghi diversi per un periodo continuativo di un anno successivo a detto deposito e non hanno vissuto assieme in qualità di marito e moglie a decorrere dal deposito fino all'inizio della presente causa.

DEDUZIONI DI DIRITTO^{xix}

I. La giurisdizione è stata stabilita ai sensi della sezione 230 del Diritto sui Rapporti Familiari.

2.

II. La parte attrice ha diritto alla pronuncia del divorzio e all'accoglimento dei provvedimenti accessori^{xx} emessi nel presente atto.

DECISIONE

CIÒ PREMESSO, su istanza di THOMAS J. ADAMS, jr, avvocato di parte attrice,

SI STABILISCE^{xxi} E SI DECRETA^{xxii} che il matrimonio tra RXXXXXX T. HXXXXXXX, parte attrice, e RXXXXX S. HXXXXXXX, convenuto, sia sciolto per aver vissuto separatamente e in luoghi diversi secondo un Accordo di Separazione per un periodo di un anno ~~consecutivo~~ o più e inoltre

SI ORDINA^{xxiii}, SI STABILISCE E SI DECRETA^{xxiv} che l'Accordo di Separazione stipulato tra le parti il 13 marzo 1980, una copia del quale è depositata presso la Corte, continui ad essere valido e non sia parte integrante della presente decisione; la Corte si dichiara competente per la causa, attualmente pendente di fronte al Tribunale per le questioni di famiglia^{xxv}, al fine di rendere esecutive quelle disposizioni di cui all'Accordo in quanto specificatamente suscettibili di essere applicate o, nella misura consentita dalla legge, sia pronunciata un'ulteriore ordinanza relativa al mantenimento coniugale nella misura in cui sarà ritenuto necessario in virtù della situazione esistente nel momento in cui è stata presentata la domanda, o in entrambi i casi, e inoltre

SI DECRETA che la moglie possa riprendere il suo cognome da nubile.

[TIMBRO]
25 GEN '82
CANCELLIERE

(firma illeggibile)

STABILITO DA^{xxvi},

(firma illeggibile)
G.C.S.

(firma illeggibile)

Cancelliere

[TIMBRO]

N. 200793

STATO DI NEW YORK,
CONTEA DI QUEENS,
SS: I, ALEXIS CUFFEE,
PRIMO VICE CANCELLIERE DI
CONTEA,
CONTEA DI QUEENS,
CON IL PRESENTE CERTIFICATO
DI AVER CONFRONTATO
DETTA COPIA CON
L'ORIGINALE DEPOSITATA O
ARCHIVIATA PRESSO IL MIO
UFFICIO
IL
23/08/81

[TIMBRO]

E CHE È UNA
ESATTA RIPRODUZIONE
(informazione cancellata) E DI
TUTTA L'ORIGINALE.

[TIMBRO]

A TESTIMONIANZA
(dato cancellato)
E TIMBRO
(dato cancellato)
CONTEA E CORTE
22.03.2011
(firma illeggibile)

6. Testo tradotto: Certificate of Divorce Absolute (Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato)

ATTESTAZIONE DI DIVORZIO DEFINITIVO E PASSATO IN GIUDICATO	N. di ruolo ^{xxvii} ES00D165DV1	Commonwealth del Massachusetts Corte Dibattimentale Sezione per le controversie in materia di successioni e diritto di famiglia^{xxviii}
Axxxxx Gxxxxxx	contro	Jxxxxxx Gxxxxxx
Io, Pamela A Casey O'Brien , Cancelliere ^{xxix} della Sezione per le controversie in materia di successioni e diritto di famiglia di Essex , certifico che, una Sentenza non Definitiva di Divorzio ^{xxx} è stata depositata presso la Corte in merito al caso sopracitato per la i cui estremi sono interamente indicati nel provvedimento depositato presso la Corte.		Sezione per le controversie in materia di successioni e diritto di Famiglia di Essex 36 Federal Street Salem, MA 01970 (978)744-1020
Certifico inoltre che <u>il 21 marzo 2001</u> essendo trascorsi novanta giorni dal deposito del divorzio non definitivo e, non avendo la Corte altrimenti disposto, detta Sentenza di Divorzio diventa Definitiva.		

ATTESTATO DA, Pamela A Casey O'Brien, Cancelliere di detta Contea presso la Sezione per le controversie in materia di successioni e diritto di famiglia di Assex.

Data: 22 agosto 2011

(firma) Pamela Casey O'Brien

Cancelliere per le successioni

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI, c. 208, sezione 21. "Le sentenze di divorzio di primo grado non sono definitive e lo diventeranno una volta trascorsi novanta giorni dal loro deposito, a meno che la corte, durante tale periodo, per giusta causa, non provveda altrimenti, su istanza di una delle parti in causa. Dopo la trascrizione di una sentenza non definitiva, il procedimento non sarà concluso o sospeso su istanza di una delle parti a meno che, in virtù dei termini che la corte può disporre dopo la notifica all'altra parte e dopo un'udienza, non sia stato depositato presso la corte un accordo firmato da entrambe le parti, con il quale acconsentono alla prosecuzione della causa."
 Attenzione: i divorzi depositati prima del 4 dicembre 1984 diventano definitivi dopo essere trascorsi sei mesi.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI, c. 208, sezione 24. "Quando una sentenza di divorzio è definitiva, ciascuna parte può contrarre nuovamente matrimonio, come se l'altra fosse deceduta.

ⁱ **Notice of Entry:** "A notice with an affidavit of service stating that the attached copy of an entered order or judgment has been served by a party on another party". (<http://www.nycourts.gov/lawlibraries/glossary.shtml#N>)
"A form given to a party saying that the final judgment of divorce was entered in the County Clerk's Office. A copy of the judgment, date-stamped to indicate the filing, is also given to the party with this document. The time to file a Notice on Appeal commences upon service of the judgment of divorce with Notice of Entry" (http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce) Cfr. anche pag. 50

ⁱⁱ **Notice of Settlement:** "In some instances, the court will not sign the Judgment of Divorce until the Defendant is served with a copy of the unsigned Judgment and any other proposed orders and is permitted an opportunity to object to or comment on them." (<http://www.nycourts.gov/divorce/pdfs/Divorce-Packet-Instructions.pdf>) Cfr. anche pag. 50

ⁱⁱⁱ **Index Number:** "a number issued by the county clerk, which is used to identify a case - in civil matters there is usually a charge" (<http://www.nycourts.gov/lawlibraries/glossary.shtml#N>)

Ruolo: "Occorre, a tal fine, che la parte che si costituisce in giudizio per prima, di regola l'attore, depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un'istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale, ai sensi dell'articolo 168 del codice di procedura civile. Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice." (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_9.wp)

^{iv} **Findings and Judgment:** Cfr. pag. 49

^v **Received:** il timbro attesta che il 25 gennaio 1982 il Cancelliere della Corte ha ricevuto la sentenza sottoscritta dal giudice.

^{vi} **Special Term:** "a court part set aside to hear specific types of cases" (<http://www.nycourts.gov/lawlibraries/glossary.shtml#S>)

^{vii} **Judgment:** "A document signed by the court granting the divorce". (http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce)

Osservazioni: Il termine *judgment* può assumere siversi significati in italiano (ordinanza, sentenza, decreto). In questo caso specifico, trattandosi di un provvedimento finale emesso dall'Autorità giudiziaria, si è scelto di tradurre con l'italiano sentenza. Ciononostante, in alcuni passaggi dell'atto la voce inglese è stata resa diversamente. Difatti, la sentenza è l'intero provvedimento emesso dal giudice, quindi tutto l'atto oggetto di traduzione costituito dall'esposizione delle richieste delle parti, delle deduzioni in diritto e della decisione del Giudice. All'interno di questo atto quindi solo una specifica parte è destinata al dispositivo della sentenza, ovvero alla decisione del Giudice. Di conseguenza, al fine di non dare luogo ad equivoci, quando il termine inglese *judgment* è riferito esclusivamente al dispositivo della sentenza, è sembrato opportuno tradurre con l'italiano decisione. Cfr. anche pag. 48

^{viii} **Calendar Number:** "The number assigned to a lawsuit by the court when the case is scheduled for trial by the court. It is different from the Index Number that is assigned when the first papers are filed with the County Clerk". (http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce)

^{ix} **Judgment:** Cfr. nota VII

^x **Absolute divorce:** Cfr. pag. 44

^{xi} **Separation Agreement:** "is a formal agreement between you and your spouse. It provides for support and other financial conditions until the divorce is final".

Osservazioni: si tratta di un accordo stipulato dalle parti mediante il quale i coniugi convengono in merito agli effetti accessori della separazione. Cfr. pag. 46

^{xii} **Summons:** "An order of the court that a defendant appear before it." (S. M. Sheppard, The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary, Wolters Klumer Law & Business, United States of America, 2011, voce *summons*)

^{xiii} **Service:** "Formal delivery of a legal paper such as delivery of a Writ, Summons with Notice, or Summons and Verified Complaint officially notifying the recipient that he or she is a party in a lawsuit". (http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce)

Osservazioni: si tratta quindi della notifica formale di un documento legale.

^{xiv} **Allegation:** "the assertion, declaration, or statement of a party to an action, made in a pleading, setting out what the party expects to prove". (<http://www.nycourts.gov/lawlibraries/glossary.shtml#A>)

^{xv} **Complaint:** "The initial pleading to a court in a civil matter, written by the Plaintiff or his/her attorney." (http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce)

Citazione: "l'atto con il quale chi esercita l'azione civile (attore) propone la domanda al giudice e cita in giudizio il soggetto nei cui confronti è chiesta la pronuncia. È atto tipico di parte e deve essere notificato al convenuto". (A. Favata, Dizionario dei termini giuridici, CELT, Piacenza, 2012, voce *citazione civile*)

^{xvi} **Pleadings:** "a formal document in which a party to a legal proceeding (esp. a civil lawsuit) sets forth or responds to allegations, claims, denials, or defenses". Brian A. Garner, *Black's Law dictionary*, West Group, United States of America, 2004, voce *pleading*)

Memorie: "Atti processuali mediante i quali le parti illustrano per iscritto la propria posizione sui punti di fatto e di diritto oggetto della controversia. Possono essere presentate al giudice dal difensore o dalla parte in ogni stato e grado del procedimento civile e in alcune fasi del procedimento penale." (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1081&dizionario=>)

^{xvii} **Findings of fact:** "A determination by a judge or jury of a fact as proved by the evidence in the record, usually presented at the trial or hearing."

(http://www.nycourts.gov/divorce/glossary.shtml#Uncontested_Divorce) Cfr. pag. 48

^{xviii} **No issue of the marriage:** Si è scelto di tradurre in questo modo la frase, sulla base delle spiegazioni fornite dal sito internet della Corte Suprema dello Stato di New York. Difatti, viene proposto un modello generico di *Findings of fact* da completare con le informazioni riguardanti il caso specifico. E per la compilazione del punto quarto di detta sezione della sentenza, viene detto: "Do not fill anything in this section unless there is another action pending elsewhere". (<http://www.nycourts.gov/divorce/pdfs/Divorce-Packet-Instructions.pdf> pag. 27, *field 12*)

^{xix} **Conclusions of law:** "A conclusion of law is a determination by a judge or ruling authority regarding the law that applies in a particular case. It is opposed to a finding of fact, which interprets the factual circumstances to which the law is to be applied. For example, a conclusion of law may determine that evidence cannot be introduced in a trial, based on evidentiary rules excluding illegally obtained evidence. The choice to believe a certain party's testimony regarding the circumstances about how the evidence was obtained is truthful is a finding of fact". (<http://definitions.uslegal.com/c/conclusion-of-law/>) Cfr. pag. 48

^{xx} **Incidental:** "Incidental are those things related to the main purpose, main thing or main expense".

(<http://definitions.uslegal.com/i/incidental/>)

^{xxi} **To adjudge:** "to deem or pronounce to be" (A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 2010, voce *adjudge*)

^{xxii} **To decree:** "to decide, judge or order something officially" (Brian A. Garner, *Black's Law dictionary*, West Group, United States of America, 2004, voce *decree*)

^{xxiii} **To order:** "to deem or pronounce to be" (Brian A. Garner, *Black's Law dictionary*, West Group, United States of America, 2004, voce *order*)

^{xxiv} **Ordered, adjudged and decreed:** "the traditional words used to present a court's decision" (Brian A. Garner, *Black's Law dictionary*, West Group, United States of America, 2004, voce *adjudge*)

pleading : a formal document in which a party to a legal proceeding (esp. a civil lawsuit) sets forth or responds to allegations, claims, denials, or defenses.

^{xxv} **Family Court:** "The Family Court hears matters involving children and families."

(<http://www.nycourts.gov/courts/nyc/family/index.shtml>)

^{xxvi} **To enter:** "to put formally before a court or on the record". (Brian A. Garner, *Black's Law dictionary*, West Group, United States of America, 2004, voce *enter*)

^{xxvii} **Docket:** "A docket is an official court record book which lists all the cases before the court and which may also note the status or action required for each caselog containing brief entries of court proceedings. The docket is kept by the clerk of the court and should contain the names of the parties, and an entry of every proceeding in the case". (<http://definitions.uslegal.com/d/docket/>)

^{xxviii} **Probate and Family Court:** "The Department of the Trial Court with jurisdiction over family-related matters such as divorce, separate support, paternity, child support, custody, visitation, adoption, termination of parental rights and abuse prevention and probate matters such as wills, trusts, administrations, guardianships, medical treatment cases, conservatorships and change of names."

(<http://www.mass.gov/courts/admin/ji/repyourselfappbglossary.pdf>)

^{xxix} **Register of Probate:** "The elected official who serves as clerk of a Probate and Family Court. The Register's office is referred to as the Registry of Probate." (<http://www.mass.gov/courts/admin/ji/repyourselfappbglossary.pdf>)

^{xxx} **Judgment of divorce nisi:** si tratta di una sentenza di divorzio non definitiva.

Sentenza definitiva (per l'ordinamento italiano): "la sentenza che definisce, chiude il giudizio"
(<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1617&dizionario=1>)

Sentenza non definitiva: "la sentenza che non definisce il giudizio, poiché con essa il giudice decide il merito solo parzialmente o risolve una *questione pregiudiziale* o *preliminare* in un senso che consenta la prosecuzione del processo." (<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=1617&dizionario=1>)

7. Commento alla traduzione

È scopo di questa analisi esporre le metodiche traduttive impiegate nell’esecuzione di questa traduzione, soffermandosi sulle soluzioni adottate in alcune situazioni di particolare complessità.

Innanzitutto, realizzare una traduzione “fedele”²²⁸ implica conoscenze linguistiche, traduttive e giuridiche che consentano di rispettare la corrispondenza semantica e lessicale tra testo da tradurre e testo tradotto.

Per corrispondenza semantica s’intende l’individuazione di «*un termine o una frase che rispettino la semantica, quindi il significato ed il concetto cristallizzato in una parola o in una frase*»²²⁹ espressa in lingua straniera.

Al traduttore in ambito giuridico è richiesto, inoltre, di rispettare quanto più possibile la formattazione del testo originale. Anche questo fattore implica, quindi, che il traduttore acquisisca abilità e competenze nell’utilizzazione dei mezzi informatici a ciò dedicati.

Difatti, la struttura della sentenza di divorzio oggetto di traduzione, caratterizzata da caratteri diversi per forma e per dimensione, ha comportato un notevole lavoro, al fine di riuscire a trasferirli nella traduzione, riproducendo la loro formattazione originale.

Tale lavoro, anche se non specificatamente riferibile alla traduzione, è un ulteriore apporto alla corretta esecuzione del documento.

Per un traduttore è fondamentale riconoscere che il linguaggio giuridico utilizzato e i concetti espressi in un ordinamento, anche se espressi nella stessa lingua, per esempio, l’inglese, variano di significato a seconda dell’ordinamento in cui tale espressione è utilizzata. Per esempio, nella determinazione del significato da attribuire al termine *Findings* (poi tradotto con *Conclusioni*) sono stati individuati significati che poi hanno dovuto essere adattati ad una traduzione in lingua italiana che tenesse in considerazione la terminologia impiegata nella redazione degli atti introduttivi (atto di citazione e sentenza) della procedura italiana.

²²⁸ «nella traduzione (giuridica) il **significato** (semantica) del concetto giuridico espresso nella lingua giuridica di partenza deve essere riprodotto nella lingua giuridica d’arrivo in **modo inalterato** (corrispondenza concettuale), *senza interpretazioni, senza analogie, senza equivalenze date dal traduttore, rispettando quella che è appunto definita la **corrispondenza semantica** del concetto giuridico espresso in lingue diverse (la lingua di partenza e quella del testo di arrivo)*» (A. Fioravanti, dispensa del corso di diritto per traduttori italofofoni DROIT IT 2 (2012), *La traduzione in italiano di testi legali in lingua inglese: proposta e disamina di una metodica traduttiva*).

²²⁹ A. Fioravanti, “La rilevanza della comparazione giuridica nella didattica della traduzione legale”, in P. Diadori (a cura di), *La formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito italo-tedesco*, Guerra Edizioni, Perugia, 2009.

È fondamentale, quindi, sottolineare che, per questo lavoro, è stato preso in considerazione il significato espresso nell’inglese giuridico statunitense dei termini presenti nei due documenti oggetto di traduzione. Difatti, tutti i testi consultati ai fini della ricerca semantica sono quelli dedicati alla legislazione statunitense.

Altro esempio. *Judgment* è il termine che indica un provvedimento decisionale emesso da un Giudice.

Per l’ordinamento italiano esistono diversi tipi di provvedimenti decisionali emessi dal Giudice: sentenza, decreto, ordinanza.

Consultando un vocabolario bilingue inglese-italiano il traduttore, infatti, riceve l’informazione che *judgment* assume il significato di questi tre tipi di provvedimenti, come se fossero sinonimi. Invece, non è così dal punto di vista strettamente funzionale²³⁰.

Ancora un esempio è fornito dalle denominazioni dei Tribunali stranieri.

In particolare, l’organizzazione giudiziaria statunitense è fondamentalmente diversa rispetto a quella italiana: ciò è evidente non solo nell’assenza o equivalenza di alcuni istituti giuridici, ma anche, per esempio, nella mancanza di corrispondenza funzionale e strutturale degli Organi giurisdizionali.

Nel caso trattato, la seconda sentenza (*Certificate of divorce absolute* – Attestazione di divorzio definitivo e passato in giudicato) è stata emessa dalla *Probate and Family Court* (sezione della Corte per le controversie in materia di successione e diritto di famiglia). Si tratta di una sezione che non è prevista nell’ordinamento giudiziario italiano.

Non è possibile stabilire una corrispondenza semantica tra l’ordinamento italiano e quello USA. Di conseguenza, la scelta migliore è quella della traduzione letterale accompagnata da una spiegazione che permetta al lettore di comprendere la funzione di tale organo, evitando l’utilizzo di corrispondenze o equivalenze che potrebbero indicare significati assolutamente non pertinenti.

Tutto ciò a dimostrazione del fatto che la traduzione in ambito giuridico non si esaurisce nell’individuare un termine tratto a caso tra quelli indicati dal dizionario bilingue, ma è il frutto di un lavoro di accurata analisi e comparazione tra gli ordinamenti giuridici da cui proviene l’atto da tradurre e quello della lingua in cui l’atto è tradotto.

²³⁰ La sentenza è «il provvedimento dell’Autorità giudiziaria che pone fine ad una controversia civile o ad un procedimento penale» (A. Favata, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012, voce *sentenza*). Anche l’ordinanza e il decreto si definiscono provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, ma, a differenza della sentenza, servono a «risolvere questioni che sorgono nel corso del procedimento» (G. Palmieri, *Dizionario dei termini giuridici*, BUR, Milano, 2005, voce *ordinanza*).

CONCLUSIONI

Come avviene per tutte le tipologie di traduzione, anche per quella giuridica sono necessarie conoscenze linguistiche ed extralinguistiche²³¹.

La specificità della traduzione giuridica consiste nel rapporto di dipendenza che lega la lingua e il diritto. E la sua complessità sta nel fatto che il diritto riflette la realtà di un intero sistema sociale e non solamente linguistico o concettuale.

Ecco che allora «*durante la traduzione di un testo giuridico, il traduttore deve costruire un ponte non solo tra le due lingue oggetto della traduzione ma anche tra i due contesti sociali, giuridici, e situazionali, analizzando il testo anche incorporato nel contesto sociale*²³²».

Tuttavia, nel tradurre atti giuridici in generale, e atti giudiziari in particolare, spesso il traduttore non si preoccupa dell’effettiva comprensione dei concetti giuridici espressi nel testo originale e realizza un testo nella lingua di arrivo adattando le nozioni del testo originale alle immagini linguistiche e concettuali che caratterizzano la realtà giuridica, politica e sociale del traduttore.

In sostanza, il traduttore compie delle scelte che influiscono negativamente sulla “buona riuscita” (ovvero la realizzazione di una traduzione caratterizzata dalla corrispondenza semantica e lessicale tra testo di partenza e testo di arrivo), come atto linguistico ma soprattutto come atto giuridico, del testo di arrivo.

Attraverso il presente *mémoire* si è cercato proprio di mostrare come le conoscenze linguistiche devono essere affiancate e supportate da un’adeguata conoscenza della materia giuridica, al fine di garantire il rispetto della correlazione tra il segno linguistico e il significato che questo esprime.

Per fare ciò, è stato necessario partire da un caso concreto: una sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale emessa da un’Autorità statunitense, che gli ex coniugi hanno avuto bisogno di far tradurre in italiano ai fini della trascrizione presso lo Stato Civile di un Comune italiano.

Il lavoro di ricerca è stato strutturato in due sezioni.

Nella prima parte, ovvero il nucleo teorico essenziale di tutto il *mémoire*, una volta individuata la **legislazione vigente**, in materia di riconoscimento e trascrizione delle sentenze

²³¹ Per conoscenze extralinguistiche si intende la conoscenza di elementi che vanno oltre le categorie linguistiche (sintassi, lessico, semantica), ovvero nozioni riferite alla cultura, alla società o ad una specifica materia. In particolare, nel caso di atti giuridici, al fine di garantire il rispetto della semantica, è necessario affiancare alle competenze linguistiche anche nozioni di diritto.

²³² Snel Trampus, R.D., *La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano. Aspetti e problemi*, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1989, pag. 26.

straniere di divorzio, a livello internazionale, europeo (UE) e nazionale, è stato analizzato il **principio di non contrarietà della sentenza straniera all’ordine pubblico previsto dalla legge italiana**.

In particolare, ci si è soffermati su un elemento di forte differenziazione tra gli ordinamenti statunitense e italiano: il periodo di separazione personale dei coniugi prima di poter avviare il procedimento per la pronuncia del divorzio.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito²³³ che, in assenza di separazione personale dei coniugi, al fine di riconoscere e trascrivere in Italia lo scioglimento del vincolo matrimoniale pronunciato all’estero, è necessario ma anche sufficiente che il divorzio segua all’accertamento dell’ «irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi»²³⁴.

In questo caso, la condizione che prevede che per la pronuncia del divorzio debbano prima trascorrere almeno tre anni in regime di separazione (Legge 1 dicembre 1970, n. 898 art. 3), non è applicabile ai divorzi pronunciati da giurisdizioni estere, anche se i coniugi sono comunque cittadini italiani, e nonostante il loro matrimonio sia stato celebrato o comunque trascritto anche nei Pubblici registri dello Stato civile italiano.

Ergo: l’assenza del principio della separazione personale dei coniugi non è ritenuta contraria all’ordine pubblico²³⁵.

Tutto ciò spiegherebbe l’attuale tendenza all’“emigrazione divorzile”: «*Emigro, divorzio e torno*»²³⁶. Difatti, già da alcuni anni molti coniugi che intendono divorziare ma non vogliono attendere almeno quattro anni (in Italia sono necessari dai 4 ai 5 anni di attesa prima di ottenere il divorzio), si spostano all’estero e, in tempi brevi e con costi ridotti, rientrano in patria con in mano la sentenza di divorzio, che sulla base dei Regolamenti comunitari²³⁷ e della Legge n. 218 del 31 maggio 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)²³⁸, viene riconosciuta efficace e trascritta nei Pubblici registri italiani. Tale fenomeno sottolinea ancora una volta come in Italia, non solo sia “difficile” riuscire a contrarre matrimonio, ma sia ancora più “difficile” riuscire a divorziare²³⁹.

Tornando al presente *mémoire*, per ovvie ragioni legate al caso concreto oggetto di esame, ci si è soffermati sulla **procedura per il riconoscimento** in Italia e la **trascrizione nei**

²³³ Cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978.

²³⁴ Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, anno 2009 pag. 115. Consultabile sul sito: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

²³⁵ Art. 64 lettera g della Legge 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”.

²³⁶ <http://www.diegosabatinelli.it/sito/node/61>

²³⁷ Cfr. pag. 16 del presente *mémoire*.

²³⁸ Cfr. pag. 15 del presente *mémoire*.

²³⁹ A tal proposito si rimanda ad un interessante articolo (“Che fatica sposare un italiano”) consultabile sul sito: <http://d.repubblica.it/dmemory/2013/06/15/attualita/news/092fat84592.html>

Registri di Stato Civile italiani della sentenza di divorzio pronunciata secondo legge straniera, descrivendo l’iter previsto, i suoi “punti critici” e i soggetti coinvolti.

È stato poi analizzato l’intervento del traduttore nella procedura di trascrizione degli atti presso i Pubblici registri, soffermandosi sulle **competenze professionali dei traduttori** che dovrebbero essere esperti in traduzione giudiziaria e sulla **procedura di nomina dei traduttori**. In questa parte della tesi si è prestata particolare attenzione alla “**legalizzazione**” della traduzione e all’**attività dell’Autorità diplomatica o consolare**, quale intermediario per la richiesta di trascrizione di un atto dello Stato Civile formato all’estero.

L’ultima parte della tesi, che rappresenta la componente pratica del presente *mémoire*, si snoda in sei capitoli: dopo aver introdotto il tema dello **scioglimento del vincolo matrimoniale** secondo la legge italiana e statunitense e aver presentato il testo in questione, si è passati alla **traduzione** in italiano di una sentenza di divorzio emessa da un’Autorità statunitense. La traduzione è stata corredata da note esplicative e da un commento, che permettono di confrontare direttamente i termini e i concetti giuridici presenti nel testo.

Si è scelto di procedere nell’ordine appena esposto essenzialmente per perseguire un duplice scopo, derivato dalla consapevolezza che **il traduttore giuridico non solo deve possedere conoscenze in ambito linguistico**, ma anche e soprattutto, **in ambito giuridico**: da un lato, si è tentato di fornire un’introduzione di tipo teorico volta a informare degli aspetti fondamentali connessi con il riconoscimento e la trascrizione dei provvedimenti stranieri; dall’altro, si è voluto suggerire un metodo cui fare riferimento per affrontare adeguatamente una traduzione di questo tipo.

In conclusione, attraverso il presente *mémoire* si è cercato di mostrare come una buona traduzione può essere realizzata solo se si conoscono in modo approfondito le lingue (di partenza e di arrivo) e la **materia**²⁴⁰.

²⁴⁰ S. Vinciguerra, *Diritto penale inglese comparato*, CEDAM, Padova, 2002

ALLEGATO: Istanza di trascrizione di sentenza di divorzio

Istanza di trascrizione di sentenza di divorzio (ai sensi dell'art. 64 della Legge 218/1995)

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (Art. 47 - D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ il _____

residente a _____
città *indirizzo*

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

PREMESSO CHE

ha contratto matrimonio con _____

il _____ a _____ trascritto in Italia al Comune di _____

DICHIARA CHE

- la sentenza di divorzio del/n. _____ pronunciata dal Tribunale Svizzero è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- detta sentenza non è contraria ad altra pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
- non pende un processo davanti ad un giudice italiano, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.

CHIEDE

a codesto Consolato Generale d'Italia di Ginevra di inoltrare l'allegata sentenza svizzera di divorzio, debitamente tradotta, al Comune di _____, ove è trascritto l'atto.

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ginevra,

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, resa in carta libera ed ai sensi della Legge sopra specificata (art. 2 e 3), non è soggetta ad autentica della firma. (Si allega fotocopia di un documento di identità)

E-MAIL:

BIBLIOGRAFIA

Monografie in materia di riconoscimento delle sentenze straniere

- Ballarino Tito**, *Diritto internazionale privato*, CEDAM, Padova, 1982
Baratta Roberto (a cura di), *Diritto internazionale privato*, Giuffrè Editore, Milano, 2010
Condorelli Luigi, *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Giuffrè Editore, Milano, 1967
Conforti Benedetto, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1992
Lopes Pegna Olivia, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, CEDAM, Milano, 2009
Mosconi Franco, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Torino, 1996
Mosconi Franco e Cristina Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, UTET, Milano, 2012
Novelli Giancarlo, *Compendio di Diritto Internazionale privato e processuale*, Edizioni Simone, Napoli, 2011
Paolucci Sandro, "The problem of equivalence in translating legal texts" in A. Schmitt *Lebende Sprachen Vol. 56*, De Gruyter Mouton, 2011,

Monografie in materia di traduzione

- Bocquet Claude**, *La traduction juridique : fondement et méthode*, De Boeck, coll. « Traducto », Bruxelles, 2008
Fioravanti Alessandra, "La rilevanza della comparazione giuridica nella didattica della traduzione legale", in P. Diadori (a cura di), *La formazione dei docenti di lingua e traduzione in ambito italo-tedesco*, Guerra Edizioni, Perugia, 2009
Fioravanti Alessandra, dispensa del corso di diritto per traduttori italo-foni DROIT IT 2 (2012), *La traduzione in italiano di testi legali in lingua inglese: proposta e disamina di una metodica traduttiva*
Fioravanti Alessandra, dispensa del corso di diritto per traduttori italo-foni DROIT IT 2 (2012), *La definizione di linguaggio giuridico*
Fioravanti Alessandra, *Traduzione giuridica e combinazioni linguistiche nel contesto europeo*, in P. Sandulli e M. Faioli (a cura di), *Attività transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione*, Nuova Cultura, Roma, 2010
Fruttero Carlo e Lucentini Franco, *I ferri del mestiere*, Einaudi, 2003
Londei Danielle & Callari Galli Matilde, *Traduire les savoirs*, Peter Lang, Berna, 2011
Monjean-Deacudin Sylvie, *La traduction du droit dans la procédure judiciaire*, Éditions Dalloz, Paris, 2012
Sarcevic Susan, *New Approach to Legal Translation*, The Hague, Kluwer Law International, London, Boston, 1997
Sacco Rodolfo, *Introduzione al diritto comparato*, UTET, Torino, 1992
Viezzi Maurizio, *Introduzione alle problematiche della traduzione giuridica con particolare riferimento alla traduzione di testi in lingua inglese* in F. Scarpa e G. Di Mauro (a cura di) *Traduzione, Società e Cultura 5* Università degli Studi di Trieste, LINT, 19, consultato online sul sito: <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/7663?mode=full>

Dizionari dei termini giuridici in lingua italiana

- Favata Angelo**, *Dizionario dei Termini Giuridici*, CELT, Piacenza, 2012
Palmieri Germano, *Dizionario dei termini giuridici*, BUR, Milano, 2005

Dizionari dei termini giuridici in lingua inglese (USA)

- Brian A. Garner**, *Black's Law Dictionary*, West Group, United States of America, 2004
Christian Rossini, *English as a Legal Language*, Kluwer Law International, London, 1998
Stephen Michael Sheppard, *The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary*, Wolters Kluwer Law & Business, United States of America, 2011

Normativa statunitense in materia di divorzio

Hay Peter, *Law of the United States*, Dalloz, Paris, 2010

SITOGRAFIA

Massimario per l'ufficiale dello stato civile (anno 2009) consultato online sul sito:

<http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/settembre/massim-uff-stato-civ.pdf>

<http://www.trentinosociale.it/index.php/Approfondimenti/Documenti-pubblicazioni/Tesi-di-laurea-su-adozione-internazionale-in-provincia-di-Trento>

<http://www.legalefacile.it/m/tematichelegali/separazioneedivorzio/>

<http://www.giurisprudenza.unisannio.it/upload/courses/casucci/1068/Lezioni%20introduttive%20%20e%204.pdf>

Indagine Istat *Separazioni e divorzi in Italia* (anno 2010) consultata online sul sito:
<http://www.istat.it/it/archivio/66665>

Indagine Istat *Indagine conoscita sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero* (anno 2012) consultata online sul sito : <http://www.istat.it/it/archivio/64737>

<http://www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=16289>

<http://legali.com/spip.php?article1343>

http://www.litaliano.it/index.php?Itemid=341&catid=61:servizi&id=1569:stato-civile&option=com_content&view=article

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/famiglia/rassegnaDiGiurisprudenza/2011/06/delibazione-sentenze-straniere-di-divorzio-valide-anche-se-prescindono-dal-periodo-di-separazione.html>

<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-21/divorzio-breve-aula-camera-125215.shtml?uuid=AbPuQ0fF>

http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/15_2009.pdf

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/10/27/addio-al-divorzio-breve-altra-promessa-tradita.html?ref=search>

<http://itra.esteri.it/itra/>

<http://www.diritto-in-rete.com/articolo.asp?id=797>

<http://ec.europa.eu/justice/glossary/>

Wróblewski Jerzi, “Il problema della traduzione giuridica”, consultato online sul sito:

http://www.arsinterpretandi.it/upload/95/att_wroblewski.pdf

<http://www.brocardi.it/>

<http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&index=O&dizionario=1>

http://www.iusreporter.it/volontariagiurisdizione.htm#_ftn5

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/servizi_demografici/scheda_002.html

http://www.miolegale.it/sentenza/Cassazione_civile-I-16978-2006.html

<http://www.efra.int/about-efra/the-european-free-trade-association.aspx>

<http://www.ugmonopoli.it/files/Esecuzione-sentenze-straniere.pdf>

<http://www.admin.ch>

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/index_it.htm

http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/AIRE.htm

<http://www.aniti.it/>

<http://www.tribunale.roma.it/documentazione/ModuliWordNuovi/Modulo048.doc>

<http://www.aiti.org/>

<http://www.osservatoriosullefonti.it/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/ue-la-direttiva-2010/64/ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-20-ottobre-2010-sul-diritto-allinterpretazione-e-alla-traduzione-nei-procedimenti-penali>

<http://www.anusca-online.com/>

Normativa italiana in materia di divorzio

Legge sul divorzio del 1 dicembre 1970, n. 898 consultata sul sito:

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41744>

Norme integrative della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 consultata sul sito:

<http://www.fondazioneinsieme.it/legge-436-1978.html>

Legge 14 maggio 2005, n. 80 consultata sul sito: <http://www.camera.it/parlam/leggi/o50801.htm>

Normativa statunitense in materia di divorzio

<http://www.nycourts.gov/divorce/>

Normativa italiana in materia di trascrizione

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2000/303/16.htm>

Diritto internazionale privato in materia di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti

Convenzione dell'Aja del 1954 relativa alla procedura civile consultata online sul sito:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_3.wp;jsessionid=26B6C20E005685F59DAFDFC473452277.ajpAL01?tabait=y&tab=a&ait=AIT32787&aia=AIA32872

Normativa europea in materia di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale consultata online sul sito: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:IT:NOT>

Regolamento (CE) n. 1347/2000 consultato online sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:IT:PDF>

Regolamento (CE) n. 2201/2003 consultato online sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:IT:HTML>

Regolamento (CE) 44/2001 consultato online sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:it:PDF>

Regolamento (CE) n. 4/2009 consultato online sul sito:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:IT:PDF>

Normativa europea in materia di legalizzazione

[http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_\(dati\).pdf](http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Bruxelles_1987_(dati).pdf)

Diritto internazionale privato in materia di legalizzazione

[http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Atene_1977_\(dati\).pdf](http://www.prefettura.it/FILES/docs/1173/Convenzione_Atene_1977_(dati).pdf)

<http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/allegato.asp?ID=589127>

Dizionario dei termini giuridici in lingua inglese (USA)

<http://definitions.uslegal.com/>

RINGRAZIAMENTI

Giunta al termine di questo lavoro, che coincide con la fine di questo mio percorso di formazione, durante il quale ho avuto modo di arricchire il mio bagaglio culturale, ma anche la mia persona, desidero ringraziare ed esprimere la mia riconoscenza nei confronti di tutte le persone che, in modi diversi, mi sono state vicine e hanno permesso e incoraggiato sia i miei studi che la realizzazione e stesura di questo *mémoire*.

I miei più sentiti ringraziamenti vanno, innanzitutto, alla Professoressa Alessandra Fioravanti, che mi ha dato la possibilità di realizzare questo lavoro di ricerca estremamente interessante. Con estrema professionalità, competenza e disponibilità umana mi ha seguita durante lo svolgimento del lavoro con consigli e confronti che mi hanno aiutata ad intraprendere, ogni volta, le scelte più appropriate. Oltre ad aver dedicato numerose ore alla rilettura critica di tutti i capitoli del *mémoire*, la Professoressa Fioravanti si è dimostrata sempre disponibile e pronta a risolvere ogni mio dubbio.

In modo particolare, le sono grata per avermi introdotto nel complesso mondo della traduzione giuridica: gli insegnamenti offertimi, durante i suoi corsi, hanno contribuito alla realizzazione di questo *mémoire*.

Non posso esimermi, inoltre, dal ringraziare il Console Generale d’Italia a Ginevra, il Dottor Andrea Bertozzi, per la disponibilità e l’interesse fin da subito dimostrati nei confronti di questo *mémoire*, e per aver accettato di parteciparvi in qualità di *juré*.

La mia gratitudine va anche alla Dottoressa Maria Grazia Macciocchi, funzionaria del Consolato Generale d’Italia a Ginevra, per avermi prontamente fornito dati indispensabili ad una corretta comprensione di un tema complesso e anche pieno di incognite.

E ringrazio ancora, tutti i docenti della FTI, in particolar modo dell’unità d’italiano, i cui corsi sono stati estremamente interessanti e formativi durante il percorso di studi per il conseguimento del Master.

Infine, non posso fare a meno di rivolgere il mio pensiero a tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni da studentessa.

Ringrazio, quindi, la mia *famiglia*, e in particolar modo mio *marito*, per quell’aiuto tacito o esplicito che è venuto dal loro cuore, per tutte quelle volte che mi hanno incoraggiata vedendomi presa dai libri, da un esame e da questo *mémoire*.